

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 199

38° anno

24 agosto 1995

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CE) n. 2027/95 del Consiglio, del 15 giugno 1995, che istituisce un regime di gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie 1
- ★ Regolamento (CE) n. 2028/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde per il periodo dal 6 settembre 1994 al 5 settembre 1997 9
 - Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde 10
- ★ Regolamento (CE) n. 2029/95 della Commissione, del 22 agosto 1995, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Francia 19
- ★ Regolamento (CE) n. 2030/95 della Commissione, del 22 agosto 1995, relativo alla sospensione della pesca dello spratto da parte delle navi battenti bandiera della Svezia 20
 - Regolamento (CE) n. 2031/95 della Commissione, del 22 agosto 1995, relativo alla fornitura gratuita alla Georgia, all'Armenia, all'Azerbaijan ed al Tagikistan di frumento tenero d'intervento 21
 - Regolamento (CE) n. 2032/95 della Commissione, del 22 agosto 1995, relativo alla fornitura di farina destinata alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaijan, del Kirghizistan e del Tagikistan 31
 - Regolamento (CE) n. 2033/95 della Commissione, del 23 agosto 1995, che stabilisce il quantitativo disponibile per il quarto trimestre 1995 per taluni prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli accordi europei conclusi tra la Comunità con la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca 37

Prezzo : 18 ECU

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CE) n. 2034/95 della Commissione, del 23 agosto 1995, che stabilisce la quantità di taluni formaggi disponibile nel corso del quarto trimestre 1995 nel quadro del regime previsto dagli accordi interinali conclusi dalla Comunità con la Bulgaria e la Romania	39
Regolamento (CE) n. 2035/95 della Commissione, del 23 agosto 1995, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero	41
Regolamento (CE) n. 2036/95 della Commissione, del 23 agosto 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	43
Regolamento (CE) n. 2037/95 della Commissione, del 23 agosto 1995, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1813/95	45
Regolamento (CE) n. 2038/95 della Commissione, del 23 agosto 1995, che stabilisce, per il quarto trimestre del 1995, il quantitativo disponibile di determinati formaggi nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 3379/94 del Consiglio a favore dell'Ungheria e della Bulgaria	46
* Regolamento (CE) n. 2039/95 della Commissione, del 22 agosto 1995, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili	48
Regolamento (CE) n. 2040/95 della Commissione, del 23 agosto 1995, che stabilisce i quantitativi di alcuni prodotti del settore lattiero-caseario disponibili per il quarto trimestre 1995 nell'ambito del regime previsto dagli accordi di liberalizzazione degli scambi tra la Comunità e i paesi Baltici	54
Regolamento (CE) n. 2041/95 della Commissione, del 23 agosto 1995, che fissa il coefficiente uniforme di riduzione per la determinazione della quantità di banane dei paesi terzi o di banane non tradizionali ACP da assegnare a ciascun operatore della categoria C registrato in Austria, Finlandia e Svezia per l'importazione in tali Stati membri nel corso del quarto trimestre del 1995	56
Regolamento (CE) n. 2042/95 della Commissione, del 23 agosto 1995, che fissa l'importo dell'integrazione del cotone per la campagna 1995/1996	57
Regolamento (CE) n. 2043/95 della Commissione, del 23 agosto 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	59
Regolamento (CE) n. 2044/95 della Commissione, del 23 agosto 1995, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	61

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

95/346/CE :

- * Decisione della Commissione, del 25 luglio 1995, relativa alle norme di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di talune categorie di carni fresche di pollame provenienti da Israele e a talune restrizioni di polizia sanitaria da applicare dopo l'importazione (1)**

64

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2027/95 DEL CONSIGLIO**del 15 giugno 1995****che istituisce un regime di gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 685/95 del Consiglio, del 27 marzo 1995, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie⁽²⁾, ha stabilito i criteri e le procedure per l'instaurazione di un regime di gestione dello sforzo di pesca nelle zone CIEM Vb, VI, VII, VIII, IX, X e COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0;

considerando che a norma dell'articolo 5 del regolamento suddetto gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione le informazioni concernenti gli elenchi nominativi per tipo di pesca, la valutazione dello sforzo di pesca necessario per ciascuna attività di pesca e se del caso il dispositivo di regolazione previsto dello sforzo di pesca;

considerando che sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri e nel rispetto dei criteri definiti in detto regolamento è necessario fissare per Stato membro il livello massimo dello sforzo di pesca per attività di pesca, quale definito all'articolo 3, paragrafo 1 di tale regolamento, al fine di assicurare che non aumenti lo sforzo di pesca globale attualmente in essere nelle zone sopra citate;

considerando che la gestione dello sforzo di pesca compete agli Stati membri di bandiera e che nel controllo dei livelli dello sforzo di pesca gli Stati membri debbono prendere in considerazione lo sforzo di pesca associato agli scambi di contingenti;

considerando che è opportuno prevedere che la Commissione possa stabilire, su richiesta di uno Stato membro, le

modalità di applicazione previste all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 685/95;

considerando che è opportuno prevedere che la Commissione riesami, su richiesta di uno Stato membro, il livello massimo dello sforzo di pesca per lo Stato membro di cui trattasi nel rispetto delle condizioni fissate nel regolamento (CE) n. 685/95;

considerando che l'efficacia delle misure di gestione dello sforzo di pesca per tipo di pesca è determinata dalle misure di sorveglianza e di controllo, quali vengono definite dalle disposizioni pertinenti della politica comune della pesca e in particolare da quelle previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicate nell'ambito della politica comune della pesca⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce un regime di gestione dello sforzo di pesca nelle zone CIEM Vb, VI, VII, VIII, IX X e COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0.

Articolo 2

Il livello massimo dello sforzo di pesca per attività di pesca, per ciascuno Stato membro, è quello indicato nell'allegato.

Articolo 3

1. Il livello massimo dello sforzo di pesca di cui all'articolo 2 viene fissato salvi restando gli scambi di contingenti effettuati in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3760/92 e le riattribuzioni e/o deduzioni fatte in applicazione dell'articolo 21, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 1 e dell'articolo 32, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

⁽¹⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 71 del 31. 3. 1995, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

2. Gli Stati membri, qualora decidano di scambiare in tutto o in parte le possibilità di pesca loro assegnate, notificano alla Commissione, contemporaneamente ai loro scambi di contingenti, lo sforzo di pesca corrispondente a tali scambi tra loro concordato.

In caso di riattribuzione e/o di deduzione di contingenti gli Stati membri notificano alla Commissione lo sforzo di pesca corrispondente a tali riattribuzioni o deduzioni.

3. Gli Stati membri interessati adattano i loro livelli massimi di sforzo per tener conto dello sforzo di pesca corrispondente :

- a) agli scambi di contingenti, e
- b) alle riattribuzioni e/o deduzioni.

Articolo 4

Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione, operando secondo procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92,

— può stabilire le modalità di applicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 685/95,

— adotta le misure appropriate affinché tale Stato membro possa sfruttare i propri contingenti conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 685/95.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 giugno 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ph. VASSEUR

ALLEGATO

Attrezzi da pesca	Specie bersaglio	Attività di pesca		Sforzo di pesca (*)											
		Zona CIEM o COPACE		B	D	DK	E	F	IRL	NL	P	UK			
Attrezzi mobili	Specie demersali	Vb ⁽¹⁾ , VI, VII, VIII, IX, X e COPACE 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0	di cui:	di cui:	6 760	333	0	58 090	48 559	12 292	0	17 058	50 592		
					30	333	0	1 305	8 360	2 044	0	0	18 600		
					20	123	5	(²)	3 869	710	0	0	6 319		
					6 542	0	0	7 613	29 799	10 248	0	0	30 987		
					4 980	60	23	(⁶)	13 920	3 979	0	0	20 980		
					1 917	0	0	0	507	123	0	0	10 718		
					1 125	0	0	0	1 689	2	0	0	836		
					188	0	0	7 695	10 385	0	0	0	955		
					0	0	0	41 477	16	0	0	17 058	50 (⁷)		
					0	0	0	27 839	12	0	0	2 216	50 (⁷)		
					0	0	0	2 216	0	0	0	14 842	0		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	10 303	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0							
0	0	0	0	0	0	0	0	0							
0	0	0	0	0	0	0	0	0							
0	0	0	0	0	0	0	0	0							
0	0	0	0	0	0	0	0	0							
0	0	0	0	0	0	0	0	0							
0	0	0	0	0	0	0	0	0							
0	0	0	0	0	0	0	0	0							
0	0	0	0	0	0	0	0	0							

(*) Espresso in migliaia di kw x giorni in zona.

(**) Parte della zona inclusa nella zona definita all'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 685/95. Lo sforzo di pesca indicato riguarda le attività esercitate sia con attrezzi mobili che con attrezzi fissi.

(1) Ad eccezione delle acque soggette alla sovranità c/o alla giurisdizione delle isole Faeroer e dell'Islanda.

(2) A nord di 50°30' di latitudine nord.

(3) Unicamente nelle acque soggette alla sovranità c/o alla giurisdizione della Spagna.

(4) Unicamente nelle acque soggette alla sovranità c/o alla giurisdizione del Portogallo.

(5) Sforzo di pesca limitato a 8 pescherecci.

(6) Sforzo di pesca limitato a 32 pescherecci.

(7) Questo sforzo di pesca non può essere effettuato nelle acque soggette alla sovranità c/o alla giurisdizione della Spagna.

Attività di pesca		Sforzo di pesca (*)										
Attrezzi da pesca	Specie bersaglio	Zona CIEM o COPACE										
		B	D	DK	E	F	IRL	NL	P	UK		
Attrezzi fissi	Specie demersali	Vb ⁽¹⁾ , VI, VII, VIII, IX, X e COPACE 34.1.1., 34.1.2., 34.2.0	0	697	72	51 568	3 612	1 348	0	10 373	8 800	
		di cui:	0	447	26	2 319	15	103	0	0	2 345	
		Vb ⁽¹⁾ , VI	20	123	5	(²)	3 869	710	0	0	6 319	
		di cui:	0	250	46	6 485	1 010	1 245	0	0	6 423	
		VII	4 980	60	23	(³)	13 920	3 979	0	0	20 980	
		di cui:	0	0	0	0	61	3	0	0	207	
		VII a	0	0	8	0	53	0	0	0	103	
		VIII f ⁽⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		VIII a, VIII b, VIII d	0	0	0	7 926	2 333	0	0	0	32	
		VIII c, VIII e, IX, X e COPACE 34.1.1., 34.1.2 e 34.2.0	0	0	0	34 838	71	0	0	0	10 373	0
		di cui:	0	0	0	14 082	27	0	0	0	0	0
		VIII c, VIII e, IX ⁽⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	7 564	0
		IX ⁽⁶⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	2 430	0
		X ⁽⁷⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		COPACE 34.1.1 ⁽⁸⁾	0	0	0	13 141	0	0	0	0	0	0
COPACE 34.1.2 ⁽⁹⁾	0	0	0	7 615	0	0	0	0	0	0		
COPACE 34.2.0 ⁽¹⁰⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
COPACE 34.1.1 ⁽⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
COPACE 34.1.2 ⁽⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	379	0		
COPACE 34.2.0 ⁽⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

(*) Espresso in migliaia di kw x giorni in zona.

(¹) Parte della zona inclusa nella zona definita all'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 685/95. Lo sforzo di pesca indicato riguarda le attività esercitate sia con attrezzi mobili che con attrezzi fissi.

(²) Ad eccezione delle acque soggette alla sovranità e/o alla giurisdizione delle isole Faeroer e dell'Islanda.

(³) A nord di 50° 30' di latitudine nord.

(⁴) Unicamente nelle acque soggette alla sovranità e/o alla giurisdizione della Spagna.

(⁵) Unicamente nelle acque soggette alla sovranità e/o alla giurisdizione del Portogallo.

(⁶) Sforzo di pesca limitato a 8 pescherecci.

(⁷) Sforzo di pesca limitato a 32 pescherecci.

Attività di pesca		Sforzo di pesca (*)										
Attrezzi da pesca	Specie bersaglio	Zona CIEM o COPACE										
		B	D	DK	E	F	IRL	NL	P	UK		
Attrezzi mobili	Specie profonde	Vb ⁽¹⁾ , VI, VII, VIII, IX, X e COPACE 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0	0	32	0	1 623	7 943	2 722	0	0	9 061	
		Vb ⁽¹⁾ , VI	0	32	0	232	6 381	953	0	0	4 966	
		di cui:	0	0	0	0	5	0	0	0	0	
		VII	0	0	0	232	1 497	1 769	0	0	3 951	
		di cui:	0	0	0	0	5	10	0	0	0	
		VII a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		VII f ⁽²⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		VIII a, VIII b, VIII d	0	0	0	386	64	0	0	0	133	
		VIII c, VIII e, IX, X e COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0	0	0	0	773	0	0	0	0	11 ⁽³⁾	
		di cui:	0	0	0	773	0	0	0	0	11	
		VIII c, VIII e, IX ⁽⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		IX ⁽⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		X ⁽⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
COPACE 34.1.1 ⁽⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
COPACE 34.1.2 ⁽⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
COPACE 34.2.0 ⁽⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
COPACE 34.1.1 ⁽⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
COPACE 34.1.2 ⁽⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
COPACE 34.2.0 ⁽⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(*) Espresso in migliaia di kw x giorni in zona.

(¹) Parte della zona inclusa nella zona definita all'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 685/95.

(²) Ad eccezione delle acque soggette alla sovranità e/o alla giurisdizione delle isole Faeroer e dell'Islanda.

(³) A nord di 50°30' di latitudine nord.

(⁴) Unicamente nelle acque soggette alla sovranità e/o alla giurisdizione della Spagna.

(⁵) Unicamente nelle acque soggette alla sovranità e/o alla giurisdizione del Portogallo.

(⁶) Questo sforzo di pesca non può essere effettuato nelle acque soggette alla sovranità e/o alla giurisdizione della Spagna.

Attività di pesca		Storzo di pesca (*)										
Attrezzi da pesca	Specie bersaglio	Zona CIEM o COPACE										
Attrezzi mobili	Specie profonde	Vb ⁽¹⁾ , VI, VII, VIII, IX, X e COPACE 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0	B	D	DK	E	F	IRL	NL	P	UK	
		di cui:	0	0	0	1 948	0	0	0	1 261	1 431	
		Vb ⁽¹⁾ , VI	0	0	0	232	0	0	0	0	626	
		di cui:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		(⁽²⁾)	0	0	0	232	0	0	0	0	802	
		VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		di cui:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		(⁽²⁾)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		VIIa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		VIII ⁽³⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIII d	0	0	0	386	0	0	0	0	3	
		VIIIc, VIIIe, IX, X e COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0	0	0	0	1 098	0	0	0	0	1 261	0
		di cui:	0	0	0	838	0	0	0	0	0	0
VIIIc, VIIIe, IX ⁽⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	588 ⁽⁵⁾	0		
IX ⁽⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	344 ⁽⁶⁾	0		
X ⁽⁴⁾	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0		
COPACE 34.1.1 ⁽⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
COPACE 34.1.2 ⁽⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
COPACE 34.2.0 ⁽⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
COPACE 34.1.1 ⁽⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	329	0		
COPACE 34.1.2 ⁽⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
COPACE 34.2.0 ⁽⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

(*) Espresso in migliaia di kw x giorni in zona.

(⁽¹⁾) Parte della zona inclusa nella zona definita all'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 685/95.

(⁽²⁾) Ad eccezione delle acque soggette alla sovranità e/o alla giurisdizione delle isole Farøer e dell'Islanda.

(⁽³⁾) A nord di 50° 30' di latitudine nord.

(⁽⁴⁾) Unicamente nelle acque soggette alla sovranità e/o alla giurisdizione della Spagna.

(⁽⁵⁾) Unicamente nelle acque soggette alla sovranità e/o alla giurisdizione del Portogallo.

(⁽⁶⁾) Compreso lo storzo di pesca nelle acque continentali della zona COPACE 34.1.1.

(⁽⁷⁾) Compreso lo storzo di pesca nelle acque insulari della zona COPACE 34.2.0.

Attività di pesca		Sforzo di pesca (*)										
Attrezzi da pesca	Specie bersaglio	Zona CIEM o COPACE	B	D	DK	E	F	IRL	NL	P	UK	
Attrezzi fissi	Granchi di mare, grancevole	Vb (*), VI, VII, VIII, IX, X e COPACE 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0	0	0	0	3 605	687	903	0	0	703	
		di cui:	0	0	0	0	0	0	598	0	0	110
		(**)	0	0	0	0	0	0	448	0	0	70
		VII	0	0	0	0	407	305	0	0	0	573
		di cui:	0	0	0	0	0	0	259	0	0	120
		(**)	0	0	0	0	0	0	35	0	0	30
		VIIa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VIII (*)	0	0	0	0	38	0	0	0	0	20
		VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, VIIIe, IX, X e COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0	0	0	0	0	0	280	0	0	0	20
		di cui:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VIIIc, VIIIe, IX (*)	0	0	0	0	1 545	0	0	0	0	0
		IX (*)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		X (*)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		COPACE 34.1.1 (*)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COPACE 34.1.2 (*)	0	0	0	0	2 060	0	0	0	0	0		
COPACE 34.2.0 (*)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
COPACE 34.1.1 (*)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
COPACE 34.1.2 (*)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
COPACE 34.2.0 (*)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

(*) Espresso in migliaia di kw x giorni in zona.

(**) Parte della zona inclusa nella zona definita all'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 685/95.

(*) Ad eccezione delle acque soggette alla sovranità e/o alla giurisdizione delle isole Faeroer e dell'Islanda.

(*) A nord di 50° 30' di latitudine nord.

(*) Unicamente nelle acque soggette alla sovranità e/o alla giurisdizione della Spagna.

(*) Unicamente nelle acque soggette alla sovranità e/o alla giurisdizione del Portogallo.

Attività di pesca		Sforzo di pesca (*)									
Attrezzi da pesca	Specie bersaglio	Zona CIEM o COPACE									
		B	D	DK	E	F	IRL	NL	P	UK	
Attrezzi mobili	Conchiglie dei pellegrini	Vb ⁽¹⁾ , VI, VII, VIII, IX, X e COPACE 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0	300	0	0	0	1 376	427	510	0	3 700
		di cui: Vb ⁽¹⁾ , VI	0	0	0	0	0	25	0	0	405
		di cui: (**)	0	0	0	0	0	25	0	0	140
		VII	300	0	0	0	860	402	510	0	3 295
		di cui: (**)	210	0	0	0	398	360	0	0	776
		VIIa	88	0	0	0	3	260	0	0	702
		VIII ⁽²⁾	52	0	0	0	0	10	0	0	16
		VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, IX, X e COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0	0	0	0	0	516	0	0	0	0
		di cui: VIIIc, VIIIe, IX ⁽³⁾	0	0	0	469	0	0	0	0	0
		IX ⁽⁴⁾	0	0	0	469	0	0	0	0	0
		X ⁽⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		COPACE 34.1.1 ⁽⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		COPACE 34.1.2 ⁽⁶⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		COPACE 34.2.0 ⁽⁷⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COPACE 34.1.1 ⁽⁸⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
COPACE 34.1.2 ⁽⁹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
COPACE 34.2.0 ⁽⁹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

(*) Espresso in migliaia di kw x giorni in zona.
 (**) Parte della zona inclusa nella zona definita all'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 685/95.
 (1) Ad eccezione delle acque soggette alla sovranità e/o alla giurisdizione delle isole Faerøer e dell'Islanda.
 (2) A nord di 50° 30' di latitudine nord.
 (3) Unicamente nelle acque soggette alla sovranità e/o alla giurisdizione della Spagna.
 (4) Unicamente nelle acque soggette alla sovranità e/o alla giurisdizione del Portogallo.

REGOLAMENTO (CE) N. 2028/95 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1995

relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde per il periodo dal 6 settembre 1994 al 5 settembre 1997

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

considerando che, conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde⁽²⁾, le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da introdurre in detto accordo alla fine del periodo di applicazione del protocollo ad esso allegato;

considerando che, in seguito a tali negoziati, il 23 giugno 1994 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo succitato per il periodo compreso tra il 6 settembre 1994 e il 5 settembre 1997;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1995.

considerando che risponde all'interesse della Comunità approvare questo protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde per il periodo dal 6 settembre 1994 al 5 settembre 1997.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BARROT

⁽¹⁾ GU n. C 89 del 10. 4. 1995.

⁽²⁾ GU n. L 212 del 9. 8. 1990, pag. 1.

PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde

Articolo 1

A norma dell'articolo 2 dell'accordo e per un periodo di tre anni a decorrere dal 6 settembre 1994 sono concesse le seguenti possibilità di pesca:

- a) specie fortemente migratorie:
- tonniere congelatrici con sciabica: 23 unità;
 - tonniere con lenze a canne e pescherecci con palangari di superficie: 17 unità;
- b) altre specie:
- pescherecci con palangari di fondo: 3 unità, ciascuna di stazza inferiore a 210 tsl.

Articolo 2

1. La compensazione finanziaria di cui all'articolo 7 dell'accordo è fissata, per il periodo di cui all'articolo 1, a 1 063 500 ECU, da versare in tre rate annuali di uguale importo.

Per quanto riguarda la pesca del tonno, detta compensazione copre un quantitativo annuo di 4 850 tonnellate di tonno catturato nelle acque del Capo Verde. Se il volume delle catture effettuate dai pescherecci della Comunità nelle acque del Capo Verde supera tale quantitativo, la compensazione summenzionata è aumentata di 50 ECU per ogni tonnellata supplementare.

2. La destinazione della predetta compensazione è di esclusiva competenza delle autorità del Capo Verde.

3. La compensazione è versata su un conto aperto presso un organismo finanziario o qualsiasi altro organismo designato dalle autorità del Capo Verde.

Articolo 3

La Comunità partecipa inoltre, durante il periodo di cui all'articolo 1, al finanziamento di un programma scientifico e tecnico del Capo Verde (attrezzature, infrastrutture, seminari, studi ecc.) destinato a migliorare la conoscenza delle risorse alieutiche nella zona economica esclusiva del Capo Verde, per un importo di 261 900 ECU.

Detto importo è messo a disposizione del Ministero della pesca, dell'agricoltura e dell'animazione rurale del Capo Verde e sarà versato sul conto da questo indicato.

Articolo 4

1. Le due parti convengono che il miglioramento della competenza e delle conoscenze degli addetti alla pesca marittima costituisce un elemento essenziale per il successo della loro cooperazione. A tal fine, la Comunità favorisce l'accoglienza dei cittadini del Capo Verde negli istituti degli Stati membri e mette a loro disposizione borse di studio e di formazione pratica nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche attinenti alla pesca. Le borse in questione possono essere utilizzate in qualsiasi Stato legato alla Comunità da un accordo di cooperazione.

2. L'importo totale delle borse non può essere superiore a 174 600 ECU. Parte di questo importo può, su richiesta delle autorità competenti del Capo Verde, essere utilizzato a copertura delle spese di partecipazione a convegni internazionali o a tirocini in materia di pesca. Il versamento dell'importo è effettuato in funzione degli esborsi sostenuti.

Articolo 5

Qualora la Comunità non provveda ad effettuare i pagamenti di cui agli articoli 2 e 3, l'applicazione del presente protocollo può essere sospesa.

Articolo 6

L'allegato dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde è abrogato e sostituito dall'allegato del presente protocollo.

Articolo 7

Il presente protocollo, con il relativo allegato, entra in vigore alla data della firma.

Essi sono applicabili a decorrere dal 6 settembre 1994.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DEL CAPO VERDE APPLICABILI AI PESCHERECCI DELLA COMUNITÀ**A. Formalità per la richiesta e il rilascio delle licenze**

1. Le autorità competenti della Comunità presentano, tramite la delegazione della Commissione nel Capo Verde, al Ministero della pesca, dell'agricoltura e dell'animazione rurale del Capo Verde, una domanda per ciascun peschereccio che intende esercitare la pesca a norma dell'accordo, almeno 15 giorni prima della data di inizio del periodo di validità richiesto.

Le domande sono presentate conformemente agli appositi formulari che sono forniti dal Ministero della pesca, dell'agricoltura e dell'animazione rurale del Capo Verde, di cui è riportato in appresso il modello (appendice 1).

2. Ogni domanda di licenza deve essere corredata della prova di pagamento del canone relativo al periodo di validità. Il pagamento è effettuato su un conto aperto presso un organismo finanziario o qualsiasi altro organismo designato dalle autorità del Capo Verde.

I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.

3. Le licenze per tutti i pescherecci sono rilasciate entro 15 giorni dalla ricezione della prova del pagamento di cui al punto 2 dal Ministero della pesca, dell'agricoltura e dell'animazione rurale del Capo Verde agli armatori o ai loro rappresentanti tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee nel Capo Verde.

4. La licenza è rilasciata per un determinato peschereccio e non è trasferibile. Tuttavia, su richiesta della Commissione delle Comunità europee, la licenza rilasciata per un peschereccio può essere, e in caso di forza maggiore è, sostituita da una nuova licenza valida per un altro peschereccio avente caratteristiche analoghe a quelle che esso sostituisce. L'armatore del peschereccio da sostituire consegna la licenza annullata al Ministero della pesca, dell'agricoltura e dell'animazione rurale del Capo Verde tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee nel Capo Verde.

La nuova licenza menziona :

- la data del rilascio ;
- il fatto che la licenza sostituisce quella rilasciata per il peschereccio precedente, per il periodo di validità residuo.

In tal caso, per il periodo di validità residuo non è dovuto nessun canone del tipo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 dell'accordo.

5. La licenza deve essere tenuta permanentemente a bordo dell'imbarcazione.
6. Il Ministero della pesca, dell'agricoltura e dell'animazione rurale del Capo Verde comunica, prima dell'entrata in vigore dell'accordo, le modalità relative al pagamento del canone e, in particolare, le informazioni concernenti i conti bancari e le valute da utilizzare.

B. Disposizioni applicabili alle tonniere e ai pescherecci con palangari di superficie

1. Le licenze sono valide per un anno. Esse sono rinnovabili.
2. Il canone è fissato a 20 ECU per tonnellata pescata nella zona di pesca del Capo Verde.
3. Le licenze sono rilasciate previo versamento al Ministero della pesca, dell'agricoltura e dell'animazione rurale del Capo Verde di una somma forfettaria di 1 500 ECU l'anno per tonniere con sciabica e di 300 ECU l'anno per tonniere con lenze a canna e peschereccio con palangari di superficie ; tali importi corrispondono al canone da pagare per la cattura di
 - 75 t/anno per tonniere con sciabica,
 - 15 t/anno per tonniere con lenze a canna e per peschereccio con palangari di superficie.
4. Il capitano del peschereccio compila una scheda di pesca per ciascun periodo di attività nella zona di pesca del Capo Verde, conformemente al modello che figura nell'appendice 2.

Entro un mese dalla fine di ogni trimestre, le schede sono trasmesse — per esservi trattate — all'Ufficio francese per la ricerca scientifica e tecnologica d'oltremare (ORSTOM), all'Istituto oceanografico spagnolo (IEO) e all'Istituto nazionale di ricerca sulla pesca (INIP) del Capo Verde.

Anteriormente al 15 aprile, gli Stati membri comunicano alla Commissione delle Comunità europee i quantitativi catturati nell'anno precedente e confermati dagli istituti scientifici. La Commissione effettua su tali basi il computo dei diritti dovuti per una campagna annuale e lo trasmette, per eventuali osservazioni, al Ministero della pesca, dell'agricoltura e dell'animazione rurale del Capo Verde.

Entro la fine di aprile gli armatori ricevono notifica del computo effettuato dalla Commissione delle Comunità europee e dispongono di un termine di 30 giorni per adempiere ai loro obblighi finanziari. Se l'importo dovuto per le attività di pesca effettive è inferiore all'anticipo versato, l'armatore non può recuperare la somma residua corrispondente.

C. Disposizioni applicabili alle licenze per gli altri pescherecci

Per i pescherecci con palangari di fondo, le licenze hanno una validità di 3, 6 o 12 mesi. Il canone annuo è fissato in funzione del tonnellaggio di stazza lorda, nella misura di 100 ECU/tsl, proporzionalmente alla durata della licenza.

D. Dichiarazione delle catture

1. Le tonniere con sciabica, le tonniere con lenze a canna e i pescherecci con palangari di superficie compilano la scheda di pesca menzionata alla parte B, punto 4.
2. I pescherecci con palangari di fondo sono tenuti a comunicare al Ministero della pesca, dell'agricoltura e dell'animazione rurale del Capo Verde le catture effettuate compilando il formulario di cui è riportato il modello in appresso (appendice 3) tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee nel Capo Verde. Le dichiarazioni di cattura sono mensili e devono essere trasmesse almeno una volta per trimestre.
3. I documenti di cui sopra devono essere compilati in modo leggibile ed essere firmati dal capitano del peschereccio.
4. Qualora le disposizioni di cui sopra non siano rispettate, le autorità competenti del Capo Verde si riservano il diritto di applicare, tra l'altro, le sanzioni seguenti, che possono essere cumulabili:
 - sospensione della licenza del peschereccio incriminato,
 - pagamento di un'ammenda.

In tal caso, ne è informata la delegazione della Commissione delle Comunità europee nel Capo Verde.

E. Sbarco delle catture

Le tonniere della Comunità partecipano all'approvvigionamento delle imprese conserviere di tonno del Capo Verde, proporzionalmente al loro sforzo di pesca nella zona, ad un prezzo fissato di comune accordo tra gli armatori della Comunità e le autorità preposte alla pesca del Capo Verde, in base ai prezzi vigenti sul mercato internazionale. L'importo corrispondente è pagato in valuta convertibile.

Inoltre, le tonniere che sbarcano le loro catture in un porto del Capo Verde si adoperano per mettere una parte delle loro catture accessorie a disposizione delle autorità preposte alla pesca del Capo Verde ai prezzi del mercato locale.

F. Imbarco di marinai

1. Gli armatori delle tonniere e dei pescherecci con palangari di superficie assumono cittadini del Capo Verde alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - per la flotta delle tonniere con sciabica, quattro marinai del Capo Verde sono imbarcati durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca del Capo Verde;
 - per la flotta delle tonniere con lenze a canna: tre marinai del Capo Verde sono imbarcati durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca del Capo Verde, in ragione di non più di un marinaio per imbarcazione;
 - per la flotta dei pescherecci con palangari di superficie: due marinai del Capo Verde sono imbarcati durante la campagna di pesca nella zona di pesca del Capo Verde, in ragione di non più di un marinaio per imbarcazione.

2. Il salario dei marinai di cui sopra deve essere stabilito prima del rilascio delle licenze di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e le autorità competenti del Capo Verde; esso è a carico degli armatori e deve comprendere gli oneri relativi al regime di previdenza al quale sono iscritti i marinai in questione (tra i quali i premi di assicurazione dei rami vita, incidenti e malattia). L'armatore, o il suo rappresentante, trasmette copia del contratto di lavoro alla Direzione generale della pesca nel Capo Verde.
3. I suddetti obblighi possono essere sostituiti dal versamento, da parte degli armatori, di una somma forfettaria equivalente ai salari dei marinai non imbarcati.
La somma in questione, che deve essere versata sul conto indicato dalle autorità competenti del Capo Verde, verrà utilizzata per la formazione dei marinai del Capo Verde.
4. L'armatore, o il suo rappresentante, comunica al Ministero della pesca, dell'agricoltura e dell'animazione rurale del Capo Verde l'elenco dei marinai capoverdiani imbarcati su navi comunitarie nella campagna in corso, indicando la loro iscrizione nel ruolo di bordo e le navi sulle quali hanno avuto luogo gli imbarchi.

G. Imbarco di osservatori

1. Il Ministero della pesca, dell'agricoltura e dell'animazione rurale del Capo Verde comunica agli armatori o ai loro rappresentanti, prima del rilascio delle licenze, l'elenco delle navi sulle quali dovranno imbarcare un osservatore.

La permanenza dell'osservatore a bordo non deve superare il tempo necessario per l'esecuzione dei compiti che gli sono affidati.

La retribuzione dell'osservatore e gli oneri sociali connessi sono a carico delle autorità competenti del Capo Verde.

2. Le condizioni di imbarco e l'attività dell'osservatore non devono interrompere né ostacolare le operazioni di pesca. L'osservatore viene imbarcato, nel porto scelto dall'armatore, all'inizio della prima campagna di pesca successiva alla notifica dell'elenco delle navi designate.

Gli armatori interessati comunicano entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni le date e i porti del Capo Verde in cui gli osservatori verranno imbarcati.

In caso di imbarco in un porto straniero, le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore. Qualora una tonniere con a bordo un osservatore del Capo Verde esca dalla zona di pesca del Capo Verde, devono essere prese le misure necessarie, a spese dell'armatore, affinché l'osservatore possa tornare al più presto nel Capo Verde.

H. Zone di pesca

I pescherecci della Comunità possono esercitare l'attività di pesca nelle zone sotto indicate, definite rispetto alle linee di base:

- oltre 12 miglia, per le tonniere con sciabica e i pescherecci con palangari di superficie,
- oltre 6 miglia, per le tonniere con lenze a canna,
- a partire dalle linee di base, per la pesca con esche vive e per i pescherecci con palangari di fondo.

I. Dimensioni minime delle maglie autorizzate

Le dimensioni minime delle maglie misurate nel sacco delle reti a strascico (maglia stirata) sono le seguenti:

- 16 mm per la pesca con esche vive.

Per la pesca del tonno, sono applicabili le norme internazionali, come quelle raccomandate dall'ICCAT.

J. Entrata e uscita dalla zona di pesca, comunicazioni radio

1. Tutti i pescherecci della Comunità impegnati in attività di pesca nella zona di pesca del Capo Verde in virtù del presente accordo comunicano alla stazione radio di São Vicente la data, l'ora e la loro posizione al momento di ogni entrata nella zona di pesca del Capo Verde e della loro uscita dalla stessa.
2. Quando escono dalla zona di pesca del Capo Verde, i pescherecci comunicano il volume di catture realizzate alle autorità competenti del Capo Verde, tramite la stazione radio di São Vicente.
3. L'indicativo di chiamata, la frequenza operativa e gli orari sono comunicati agli armatori o ai loro rappresentanti dal Ministero della pesca, dell'agricoltura e dell'animazione rurale del Capo Verde in occasione del rilascio della licenza.

4. In caso di impossibilità di utilizzare la radio, i pescherecci possono ricorrere ad altri mezzi di comunicazione, come il telex o il fax.

K. Attrezzature portuali e utilizzazione di forniture e servizi

I pescherecci della Comunità faranno in modo di procurarsi nel Capo Verde tutte le forniture e tutti i servizi necessari per le loro attività. Le autorità competenti del Capo Verde stabiliscono, di comune accordo con gli armatori o i loro rappresentanti, le condizioni di utilizzazione delle attrezzature portuali e, ove occorra, delle forniture e dei servizi.

L. Procedura in caso di fermo

1. La delegazione della Commissione delle Comunità europee nel Capo Verde è informata entro 48 ore di qualsiasi fermo di un peschereccio battente bandiera di uno degli Stati membri della Comunità ed operante in virtù del presente accordo, effettuato nella zona di pesca del Capo Verde. Una relazione succinta sulle circostanze e i motivi che sono all'origine del fermo deve essere trasmessa entro 72 ore.
2. Entro 24 ore dal momento in cui tali informazioni sono ricevute, viene tenuta una riunione tra la delegazione della Commissione delle Comunità europee nel Capo Verde, il Ministero della pesca, dell'agricoltura e dell'animazione rurale del Capo Verde e le autorità di controllo, con l'eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato, allo scopo di esaminare i documenti e le informazioni che possono servire a chiarire le circostanze ed i fatti accertati. L'armatore, o il suo rappresentante, è informato dell'esito della riunione, nonché di tutte le misure che possono derivare dal fermo.
3. Il peschereccio posto in stato di fermo in conseguenza di un'infrazione in materia di pesca è liberato previo deposito di una cauzione che verrà fissata tenendo conto dei costi che ha comportato il fermo e dell'ammontare delle ammende e dei risarcimenti di cui sono passibili i responsabili dell'infrazione.

Appendice 1

MINISTERO DELLA PESCA, DELL'AGRICOLTURA E DELL'ANIMAZIONE RURALE

Domanda di licenza per imbarcazioni straniere adibite alla pesca industriale

1. Nome dell'armatore
2. Indirizzo dell'armatore
3. Nome del rappresentante o dell'agente locale dell'armatore
4. Indirizzo del rappresentante o dell'agente locale dell'armatore
5. Nome del capitano dell'imbarcazione
6. Nome dell'imbarcazione
7. Numero di matricola
8. Data e luogo di costruzione
9. Nazionalità di bandiera
10. Porto di immatricolazione
11. Porto di armamento
12. Lunghezza (fr)
13. Larghezza
14. Stazza lorda
15. Stazza netta
16. Capacità delle stive
17. Capacità di refrigerazione o congelamento
18. Tipo e potenza del motore
19. Attrezzi da pesca
20. Numero di marinai
21. Sistema di comunicazione
22. Indicativo di chiamata
23. Segnaletica utilizzata
24. Operazioni di pesca praticate
25. Luogo di sbarco delle catture
26. Zone di pesca
27. Specie ittiche interessate
28. Periodo di validità
29. Condizioni particolari

30. Altre attività del richiedente nel Capo Verde

.....
.....
.....
.....

Parere della direzione generale della pesca

.....
.....
.....
.....

Osservazioni del Ministero della pesca, dell'agricoltura e dell'animazione rurale

.....
.....
.....
.....

—

*Appendice 3***COMUNICAZIONE DELLE CATTURE REALIZZATE CON LA PESCA INDUSTRIALE**

1. Nome e numero d'immatricolazione del peschereccio :
2. Nazionalità :
3. Tipo di peschereccio :
(adibito alla pesca di pesce fresco, di tonno, ecc.)
4. Nome del capitano o del proprietario :
5. Licenza di pesca rilasciata da :
Periodo di validità :
6. Tipi di pesca praticati :
7. Data di uscita dal porto :
Data di entrata :
8. Retate :

Data	Zona di pesca	Specie catturate	Tonnellate	Porto di sbarco

Il sottoscritto, capitano o proprietario del peschereccio suindicato, o rappresentante del medesimo, dichiara che la presente comunicazione è conforme alla verità, come certifica l'osservazione del governo.

Di cui fede
Osservatore del governo

**Il capitano
o proprietario**

REGOLAMENTO (CE) N. 2029/95 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 1995

relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Francia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3362/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1994, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1995 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 746/95⁽³⁾, prevede dei contingenti di sogliola per il 1995;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM II, IV da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato per il 1995; che la Francia ha proibito la

pesca di questa popolazione a partire dal 25 luglio 1995; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM II, IV eseguite da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 1995.

La pesca della sogliola nelle acque delle divisioni CIEM II, IV eseguita da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 25 luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 1995.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 363 del 31. 12. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 74 dell'1. 4. 1995, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2030/95 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 1995

relativo alla sospensione della pesca dello spratto da parte delle navi battenti bandiera della Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3362/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1994, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1995 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 746/95⁽³⁾, prevede dei contingenti di spratto per il 1995;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di spratto nelle acque della divisione CIEM III b, c, d (zona CE) da parte di navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia hanno esaurito il contingente assegnato per il 1995; che la Svezia ha

proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 3 agosto 1995; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di spratto nelle acque della divisione CIEM III b, c, d (zona CE) eseguite da parte di navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Svezia per il 1995.

La pesca dello spratto nelle acque della divisione CIEM III b, c, d (zona CE) eseguita da parte di navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 3 agosto 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 1995.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 363 del 31. 12. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 74 dell'1. 4. 1995, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2031/95 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 1995

relativo alla fornitura gratuita alla Georgia, all'Armenia, all'Azerbaigian ed al Tagikistan di frumento tenero d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1975/95 del Consiglio, del 4 agosto 1995, relativo ad azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 2009/95 della Commissione⁽²⁾ ha fissato le disposizioni applicabili per la fornitura alla Georgia, all'Armenia, all'Azerbaigian, al Kirghizistan ed al Tagikistan, ai sensi del regolamento (CE) n. 1975/95, di prodotti agricoli detenuti nelle scorte d'intervento; che, tenuto conto dei mezzi finanziari disponibili in bilancio nonché delle esigenze di una corretta gestione delle scorte d'intervento, occorre indire una gara per la fornitura di 125 000 t di frumento tenero detenute dall'organismo d'intervento danese a destinazione della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian e del Tagikistan;

considerando che, tenuto conto delle difficoltà attuali esistenti in queste repubbliche e dei problemi specifici di inoltro dell'aiuto in tali regioni, è opportuno organizzare la fornitura dei prodotti summenzionati in tre partite;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 2009/95, è indetta una gara per le spese occasionate dalla fornitura di 125 000 t (peso netto) di frumento tenero secondo quanto indicato nell'allegato I. La gara prevede tre partite.

2. Le spese si riferiscono alla presa in consegna della merce nei depositi indicati nell'allegato II ed al trasporto della stessa con mezzi adeguati sino ai luoghi di destinazione ed entro i termini specificati nell'allegato I (una sola nave per ciascuna data di consegna).

(1) GU n. L 191 del 12. 8. 1995, pag. 2.

(2) GU n. L 196 del 19. 8. 1995, pag. 4.

1. Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2009/95, le offerte dovranno essere presentate all'indirizzo seguente:

Commissione delle Comunità europee
FEAOG-Garanzia
Divisione VI/G.2
Ufficio 10/05 o 10/08
Rue de la Loi/Wetstraat, 130
B-1049 Bruxelles/Brussel

Il termine di presentazione delle offerte scade il 4 settembre 1995 alle ore 17.00 (ora di Bruxelles).

Nel caso di non accettazione delle offerte il 4 settembre 1995, un secondo termine per la presentazione delle offerte scade il 14 settembre 1995 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

In tal caso tutte le date previste nell'allegato I sono da riportarsi di 10 giorni.

2. L'offerta verte sulla totalità dei quantitativi di una partita precisati nell'allegato I.

Gli offerenti, qualora sia il caso, prendono in conto i prezzi di scarico e di transito di cui all'allegato VI. Se al momento della redazione dei memorandum i prezzi dovessero subire delle modifiche, le differenze si ripercuoteranno sui prezzi dell'offerta.

3. La cauzione di gara di cui all'articolo 6, paragrafo 1, punto f) del regolamento (CE) n. 2009/95 è fissata a 25 ECU/t.

4. La cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2009/95 è fissata a 200 ECU/t.

Articolo 3

Il certificato di presa in consegna, menzionato all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino del regolamento (CE) n. 2009/95, dev'essere emesso nei luoghi e dalle autorità previste nell'allegato III, conformemente al facsimile riprodotto nell'allegato V ed, eventualmente, nell'allegato V bis.

Articolo 4

Per il pagamento previsto all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2009/95, l'organismo d'intervento rilascia un certificato attestante il prelievo totale delle quantità per ogni destinazione, dopo il completamento di tale operazione, conformemente al facsimile riprodotto nell'allegato IV.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 1995.

Per la Commissione
Karel VAN MIERT
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Partita n. 1 :

- 5 000 t di frumento tenero d'intervento a destinazione del Tagikistan.

Stadio di consegna :

Merce non scaricata ai posti di frontiera.

Data finale di consegna nei posti di frontiera :

Sari-Assia : 8 novembre 1995.

Partita n. 2 :

- 20 000 t di frumento tenero d'intervento a destinazione dell'Azerbaigian.

Stadio di consegna :

Beiuk-Kesik via i porti di Poti o Batumi (merce non scaricata).

Data finale di consegna nel porto :

15 ottobre 1995.

- 20 000 t di frumento tenero d'intervento a destinazione dell'Armenia.

Stadio di consegna :

Airum via i porti di Poti o Batumi (merce non scaricata).

Data finale di consegna nel porto :

22 ottobre 1995.

- 20 000 t di frumento tenero d'intervento a destinazione della Georgia.

Stadio di consegna :

Poti o Batum (merce scaricata).

Data finale di consegna nel porto :

15 ottobre 1995.

Partita n. 3.

- 20 000 t di frumento tenero d'intervento a destinazione dell'Azerbaigian.

Stadio di consegna :

Beiuk-Kesik via i porti di Poti o Batumi (merce non scaricata).

Data finale di consegna nel porto :

29 ottobre 1995.

- 20 000 t di frumento tenero d'intervento a destinazione dell'Armenia.

Stadio di consegna :

Airum via i porti di Poti o Batumi (merce non scaricata).

Data finale di consegna nel porto :

5 novembre 1995.

- 20 000 t di frumento tenero d'intervento a destinazione della Georgia.

Stadio di consegna :

Poti o Batumi (merce scaricata).

Data finale di consegna nel porto :

29 ottobre 1995.

Nessun quantitativo può essere tenuto in deposito nei porti di Poti o di Batumi ; la merce deve essere immediatamente caricata sui mezzi di trasporto.

ALLEGATO II

<i>(tonnellate)</i>	
Luogo di ammasso	Quantità
Partita n. 1	
DLG Kornlager Forum Forum Kirkevej DK-6715 Esbjerg N	5 000,000
Partita n. 2	
Harlevgård, Lager 3 Lyngvej 16 DK-3400 Hillerød	5 485,940
Sandby Teglværk Sandbyvej 25 DK-4171 Glumsø	4 175,820
Tolstrupgård Slimmingevej 2 DK-4682 Tureby	5 025,550
DLG, JØLA Vestre Kaj DK-4700 Næstved	8 026,320
DLG Øverup Erhvervsområde 24 DK-4700 Næstved	3 660,880
H.H. Emborg, Bygning A Vigvej 78 DK-4840 Nr. Alslev	5 261,980
Holgershåb Nr. Vedbyvej 12 DK-4840 Nr. Alslev	2 630,010
Liselund Liselundvej 5 DK-4850 Stubbekøbing	3 523,040
Lollands Korn, Lager 3 Strandpromenaden DK-4900 Nakskov	8 058,760
Siloanlægget Lindkøbingvej 9 DK-4900 Nakskov	1 496,000
DLG/Qvade Rukanvej 14A DK-4900 Nakskov	3 152,940
Ny Siloanlæg Bandholm havn DK-4930 Maribo	3 002,760
A. Nielsen, Lager 1984 Fuglegårdsvej 8 DK-4892 Keltinge	6 500,000

<i>(tonnellate)</i>	
Luogo di ammasso	Quantità
Partita n. 3	
DLG Kornlager Forum Forum Kirkevej DK-6715 Esbjerg N	6 184,040
Overgård Gods, Hus nr. 1 Overgårdsvej 28 DK-8970 Havndal	4 555,920
Overgård Gods, Birthe 11 Overgårdsvej 28 DK-8970 Havndal	8 916,320
Ålborg Kornterminal Landdybet 9 DK-9220 Ålborg Ø	15 649,700
DLG Industrivej 10 DK-9310 Vodskov	10 471,780
Lars Andersen Industrivej 10, Lagerhal 2 DK-9310 Vodskov	10 532,420
Klarupgård Egensevej 155 DK-9270 Klarup	3 689,820

Le caratteristiche dei lotti sono fornite all'offerente dall'organismo d'intervento.

Indirizzo dell'agenzia d'intervento:

DANIMARCA

Landbrugs- og Fiskeriministeriet
EU-Direktoratet
Nyropsgade 26
DK-1780 København V
Tel: (45) 33 92 70 00; Telefax: (45) 33 92 69 48.

ALLEGATO III

a) Luogo di presa in carico in Tagikistan

1. Posti di frontiera di Sari-Assia — stadio merce non scaricata.

Tuttavia, per i vagoni i cui sigilli apposti a cura della Commissione non siano intatti ai posti di frontiera designati, il certificato di presa in carico non potrà essere emesso che dopo lo scarico ed il controllo quantitativo e qualitativo della merce da effettuarsi nella prima stazione all'interno del paese ove lo scarico è possibile.

2. Autorità abilitata ad emettere il certificato di presa in carico :

Ministry of Trade and Material Resources of the Republic of Tagikistan
Dushanbe
Ul. Bochtar n. 37.

b) Luogo di presa in carico in Azerbaigian

1. Beiuk-Kesik — stadio merce non scaricata.

Il controllo qualitativo e quantitativo sarà effettuato all'atto del piombaggio dei vagoni a Poti o Batumi. Il certificato di presa in carico sarà emesso all'arrivo nella stazione sopramenzionata, dopo un controllo dell'integrità dei piombi e del numero dei vagoni.

2. Autorità abilitata ad emettere il certificato di presa in carico :

Gossudarstvenaya Companija Chleboproductov
370033 BAKU
Ul. Usif Zaade No. 13
Mr F.R. Mustafaev — President
Tel. : (7-8922) 66 74 51/66 38 20.

c) Luogo di presa in carico in Armenia

1. Airum — stadio merce non scaricata.

Il controllo qualitativo e quantitativo sarà effettuato all'atto del piombaggio dei vagoni a Poti o Batumi. Il certificato di presa in carico sarà emesso all'arrivo nella stazione sopramenzionata, dopo un controllo dell'integrità dei piombi e del numero dei vagoni.

2. Autorità abilitata ad emettere il certificato di presa in carico :

Ministry of Agriculture and Food
375010 Yerevan
Dom Pravitelstva
Ploschad Respubliki 1.

d) Luogo di presa in carico in Georgia

1. Porto di Poti o Batumi — stadio merce scaricata.

2. Autorità abilitata ad emettere il certificato di presa in carico :

Gossudarstvenaya Corporatziya Chleboproductov
Ul. Didi Cheivani No. 6
Tblisi
Mr Anzar Burdjanadze
Tel. : (78832) 99 86 98 ; Telefax : (78832) 99 67 40.

ALLEGATO IV

Certificato di prelievo di prodotti dagli ammassi all'intervento

Organismo d'intervento :

Regolamento di gara : (CE) n.

Gara :

Prodotto :

Partita n. :

Numero d'identificazione	Nome del Magazzino	Quantità prelevate	Data effettiva dell'ultimo prelievo fisico

Data, timbro e firma
dell'organismo d'intervento

.....

—

ALLEGATO V

Regolamento (CE) n. 2031/95

Certificato di presa in consegna

Il sottoscritto
(cognome, nome, funzione)

agente per conto di

certifica di aver preso in consegna le merci sotto indicate :

Prodotto :		
Condizionamento :		
Quantità totale in tonnellate (nette) : (lorde) :		
Numero	di sacchi (farina) :	nessuno
	di cartoni (burro/carne) (1) :	
Luogo e data della presa in consegna :		
Numero dei vagoni/nome del battello/numero d'immatricolazione dei camion (1) :		
Numero dei piombi all'arrivo :		
Nome ed indirizzo della ditta incaricata del trasporto :		

Nome ed indirizzo della società di sorveglianza :

.....
.....

Nome e firma del suo rappresentante sul luogo :

.....
.....

Osservazioni o riserve :

.....
.....
.....

Firma e timbro
del beneficiario

.....

(1) Cancellare la menzione inutile.

ALLEGATO V (bis)

Regolamento (CE) n. 2031/95

Treno n.

Certificato di presa in carico all'arrivo dei vagoni nei paesi di destinazione

Il sottoscritto
(cognome/nome/funzione)

agente per conto di

certifica di aver preso in carico le merci di seguito indicate :

Tipo di prodotto :

Luogo e data di presa in carico :

Numero dei vagoni	Numero dei piombi	Quantità (peso netto)	Numero colli	Data passaggio frontiera	Quantità (!) Firma e osservazioni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(!) Da riempirsi per i vagoni che sono stati oggetto di un controllo iscrivendovi il peso constatato.

Nome e indirizzo della società di trasporto :

Nome e indirizzo della società di sorveglianza :

Osservazioni e riserve :

.....

Rappresentante della società di sorveglianza
Nome, firma e timbro.....
.....

Nome, firma e timbro del beneficiario

.....
.....

ALLEGATO VI

Prezzi di transito sul territorio georgiano

ARMENIA

Prodotti	Spese di scarico (per tonnellata)	Spese di trasporto compresa la sicurezza del carico (per tonnellata)		Spese amministrative (per lotto)
		Poti	Batumi	
Grani				
— gru	4 USD	14 USD	16 USD	120 USD
— aspirat.	5,5 USD			
Carico generale in vagoni coperti	6 USD	14 USD	16 USD	120 USD
Vagoni termici	6 USD	30 USD	34 USD	120 USD

AZERBAIGIAN

Prodotti	Spese di carico (per tonnellata)	Spese di trasporto compresa la sicurezza del scarico (per tonnellata)		Spese amministrative (per lotto)
		Poti	Batumi	
Grani				
— gru	4 USD	14,1 USD	15,5 USD	120 USD
— aspirat.	5,5 USD			
Carico generale in vagoni coperti	6 USD	14,1 USD	15,5 USD	120 USD
Vagoni termici	6 USD	29,8 USD	32,8 USD	120 USD

GEORGIA

Prodotti	Grani-gru	Grani-aspiratore	Carico generale in vagoni coperti
Spese di scarico (per tonnellata)	3 USD	3,5 USD	5 USD

REGOLAMENTO (CE) N. 2032/95 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 1995

relativo alla fornitura di farina destinata alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1975/95 del Consiglio, del 4 agosto 1995, relativo ad azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 2009/95 della Commissione⁽²⁾ recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1975/95, in particolare all'articolo 2, paragrafo 2, dispone che le gare per la fornitura gratuita di prodotti trasformati possano vertere sui quantitativi di prodotti di base da prelevare dalle scorte d'intervento a pagamento della fornitura e, se del caso, secondo l'articolo 5, paragrafo 2, a pagamento delle spese di trasformazione, di condizionamento e di marcatura;

considerando che è opportuno indire al più presto una gara per la fornitura di 46 000 tonnellate di farina di frumento tenero;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara per la fornitura di 46 000 tonnellate (peso netto) di farina di frumento tenero, come indicato nell'allegato I, secondo le modalità previste nel regolamento (CE) n. 2009/95, in particolare all'articolo 2, paragrafo 2.

Articolo 2

La fornitura comprende:

a) la consegna, fob stiva della nave, del prodotto indicato nell'allegato I.

La capacità di carico del porto proposto dovrà essere come minimo pari a 1 000 tonnellate al giorno;

b) il condizionamento e la marcatura del prodotto, conformemente alle disposizioni dell'allegato I.

Il prodotto dev'essere tenuto a disposizione per l'imbarco, per un periodo massimo di 10 giorni, a decorrere dalle date indicate nell'Allegato I.

Articolo 3

1. Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2009/95, le offerte dovranno essere presentate all'indirizzo seguente:

Commissione delle Comunità europee

FEAOG-Garanzia

Divisione VI/G.2

Ufficio 10/05 o 10/08

Rue de la Loi/Wetstraat, 130

B-1049 Bruxelles/Brussel

Il termine per la presentazione delle offerte scade il 4 settembre 1995 alle ore 17.00 (ora di Bruxelles).

Nel caso di non accettazione delle offerte il 4 settembre 1995, un secondo termine per la presentazione delle offerte scade il 14 settembre 1995 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

In tal caso tutte le date previste nell'allegato I sono da riportare di 10 giorni.

2. L'offerta del concorrente deve indicare il quantitativo di frumento tenero da prelevare dalle scorte d'intervento menzionate nell'allegato II a pagamento della fornitura; si tratta della quantità necessaria a coprire tutte le spese della fornitura stessa, quale definita all'articolo 2, sino alla fase di consegna prevista. I quantitativi aggiudicati dovranno uscire dagli ammassi nel termine di un mese dalla notifica dell'attribuzione.

Un'offerta supplementare potrà essere presentata per un prodotto consegnato franco vagone. La cadenza di carico della stazione proposta dovrà essere come minimo di 1 000 tonnellate al giorno.

L'offerta dev'essere espressa in tonnellate di frumento tenero (peso netto) in cambio di una tonnellata netta di prodotto finito.

3. La cauzione di gara di cui all'articolo 6, paragrafo 1, punto f) del regolamento (CE) n. 2009/95 è fissata a 25 ECU/t di farina.

4. La cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2009/95 è fissata a 380 ECU/t di farina.

Articolo 4

1. Il certificato di prelievo, menzionato all'articolo 12, paragrafo 3, terzo trattino del regolamento (CE) n. 2009/95, dev'essere conforme al facsimile riprodotto nell'allegato III.

2. Il certificato di presa in consegna deve essere redatto conformemente al facsimile riprodotto nell'allegato IV.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 191 del 12. 8. 1995, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 19. 8. 1995, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 1995.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

ALLEGATO I

1. Prodotto da fornire :

Farina di frumento tenero.

2. Caratteristiche e qualità della merce⁽¹⁾ :

Vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991 [punto II B 1 a)], salvo il tenore in ceneri che dovrà essere al massimo dello 0,90 %, calcolato sulla materia secca.

3. Quantitativo totale :

46 000 t (peso netto).

4. Descrizione delle partite :

7 partite. Ogni partita deve essere consegnata in un solo porto (o stazione).

— Partita n. 1 — 10 000 tonnellate di cui :

- 3 500 t messe a disposizione a partire dal 24. 10. 1995,
- 3 500 t messe a disposizione a partire dal 28. 10. 1995,
- 3 000 t messe a disposizione a partire dall'1. 11. 1995.

— Partita n. 2 — 7 000 tonnellate di cui :

- 3 500 t messe a disposizione a partire dal 20. 10. 1995,
- 3 500 t messe a disposizione a partire dal 30. 10. 1995.

— Partita n. 3 — 6 000 tonnellate di cui :

- 3 000 t messe a disposizione a partire dal 16. 10. 1995,
- 3 000 t messe a disposizione a partire dal 20. 10. 1995.

— Partita n. 4 — 3 000 tonnellate messe a disposizione a partire dal 4. 11. 1995.

— Partita n. 5 — 10 000 tonnellate di cui :

- 3 500 t messe a disposizione a partire dal 16. 10. 1995,
- 3 500 t messe a disposizione a partire dal 20. 10. 1995,
- 3 000 t messe a disposizione a partire dal 24. 10. 1995.

— Partita n. 6 — 7 000 tonnellate di cui :

- 3 500 t messe a disposizione a partire dall'1. 11. 1995,
- 3 500 t messe a disposizione a partire dal 2. 11. 1995.

— Partita n. 7 — 3 000 tonnellate messe a disposizione a partire dal 18. 10. 1995.

5. Condizionamento⁽²⁾ :

Le sette partite saranno condizionate in sacchi nuovi di iuta e polipropilene, del contenuto netto di 50 kg. Vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991 [punto II B 2 c)]. I sacchi saranno condizionati in « Slinged Bags/Biggs Bags » nuovi in polipropilene, chiusi nella parte superiore, in ragione di 21 sacchi da 50 kilogrammi per « Big Bag ».

I « Big Bags » saranno piombati sotto la responsabilità del contraente.

6. Marcatura :

La marcatura dei sacchi (indicazioni in lingua russa più la bandiera europea) deve essere conforme alle prescrizioni previste nella Gazzetta ufficiale n. C 114 del 29. 4. 1991 (punto II B 3).

7. Fase di consegna :

Fob stiva della nave (fob stowed) oppure franco a bordo vagone (fow).

(¹) L'aggiudicatario rilascia al trasportatore un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radioattività, non sono superate nello Stato membro in questione. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137, e dello iodio 131.

(²) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario dovrà fornire un 2 % di sacchi vuoti della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recanti la dicitura prescritta, seguita da una R maiuscola.

ALLEGATO II

<i>(in tonnellate)</i>	
Luogo di ammasso	Quantità
BELGIO	
Partita n. 1	
Discover Silos de Floreffe Floreffe, Namur	18 200,000
Partita n. 2	
Discover Silos de Floreffe Floreffe, Namur	11 558,649
Silos de la Meuse Liège	1 146,573
Partita n. 3	
Escaut Silos Tournai	9 194,497
Les Bastions Tournai	1 905,503
Partita n. 4	
Les Bastions Tournai	5 500,000
AUSTRIA	
Partita n. 5	
Judenau, Gutscher	715,310
St. Pölten, Zwetzbacher	515,000
St. Pölten, Mayer	3 089,264
Steinaweg, Nosko	950,000
Korneuburg, Agrarspeicher	413,480
Albern, Barnet & Fischer	973,310
Albern, DLH	542,160
Pöchlarn Lagereibetriebe	1 247,500
Prinzerdorf, Stöber	2 262,640
Untersiebenbrunn, Oder	7 233,345
Partita n. 6	
Halbturn, Reindl	3 003,090
Oberloisdorf, Stricker	1 199,730
Hörsching, Fuchhuber	6 873,200
Linz, SBL	1 854,160
Partita n. 7	
Linz, Oder	4 823,517
Wiesen-Sigless, Stricker	636,540

Le caratteristiche dei lotti saranno fornite all'offerente dagli organismi d'intervento.

Indirizzo delle agenzie d'intervento:

BELGIO**BIRB**

Rue de Trèves/Trierstraat 80/82
B-1040 Bruxelles/Brussel
Tel. : (32-2) 287 24 11 ; Fax : (32-2) 230 25 33.

AUSTRIA

Agrarmarkt Austria
Dresdner Straße 70
A-1200 Vienna
Tel. : (43-1) 331 51 233 ; Fax (43-1) 331 51 298.

ALLEGATO III

Certificato di prelievo di prodotti dagli ammassi all'intervento

Organismo d'intervento :

Regolamento di gara : (CE) n.

Gara :

Prodotto :

Partita n. :

Numero d'identificazione	Nome del Magazzino	Quantità prelevate	Data effettiva dell'ultimo prelievo fisico

Data, timbro e firma
dell'organismo d'intervento

.....

—

ALLEGATO IV

Certificato di presa in consegna

Il sottoscritto
 (cognome, nome, funzione)

agente per conto di

certifica di aver preso in consegna le merci sotto indicate :

Prodotto :		
Condizionamento :		
Numero	di sacchi :	
	di « Big Bags » :	
Quantitativo totale in tonnellate — netto :		
— lordo :		
Luogo e data di presa in consegna :		
Nome della nave :		

Nome ed indirizzo della società di sorveglianza : Nome e firma del suo rappresentante sul luogo :
--

Osservazioni o riserve :

.....

Firma e timbro
 del trasportatore

.....

REGOLAMENTO (CE) N. 2033/95 DELLA COMMISSIONE**del 23 agosto 1995****che stabilisce il quantitativo disponibile per il quarto trimestre 1995 per taluni prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli accordi europei conclusi tra la Comunità con la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione, del 6 marzo 1992, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore lattiero-caseario, del regime previsto dagli accordi intermedi di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,considerando che in applicazione del regolamento (CE) n. 1776/95 della Commissione⁽³⁾ che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate per taluni prodotti del settore lattiero-caseario, nel mese di luglio 1995, per taluni prodotti contemplati dal regolamento (CEE) n. 584/92 le

domande di titolo presentate vertono su quantitativi superiori ai quantitativi disponibili; che è opportuno pertanto stabilire il quantitativo disponibile per ogni prodotto per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1995,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il quantitativo disponibile per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1995 in virtù del regolamento (CEE) n. 584/92 figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 agosto 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 1995.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 34.⁽²⁾ GU n. L 174 del 26. 7. 1995, pag. 27.⁽³⁾ GU n. L 173 del 25. 7. 1995, pag. 35.

ALLEGATO

Quantitativi disponibili per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1995

(in tonnellate)

Paese	Polonia			Repubblica ceca			Repubblica slovacca			Ungheria
	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 99	0405 00 11 0405 00 19 Burro	0406 Formaggio	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 91	0405 00 11 0405 00 19 Burro	ex 0406 40-Niva ex 0406 90- Moravsky blok (*)	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 91	0405 00 11 0405 00 19 Burro	ex 0406 40-Niva ex 0406 90- Moravsky blok (*)	
Codici NC e prodotti										
Quantitativo disponibile	1 044,218	350,—	996,450	574,—	227,500	239,484	295,800	122,500	215,117	680,— Balaton (†)

(*) Primator, Otava, Javor, Uzeny blok, Kashkavai, Akawi, Istambul, Jadel Hermelin, Ostepek, Koliba, Inovec.

(†) Cream-white, Hajdu, Marvany, Ovari, Pannonia, Trappista, Bakony, Bacskai, Ban, Delicacy cheese • Moson •, Delicacy cheese • Pelso •, Goya, Ham-shaped, Karavan, Lajta, Parenyica, Sed, Tihany.

REGOLAMENTO (CE) N. 2034/95 DELLA COMMISSIONE
del 23 agosto 1995

che stabilisce la quantità di taluni formaggi disponibile nel corso del quarto trimestre 1995 nel quadro del regime previsto dagli accordi interinali conclusi dalla Comunità con la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1588/94 della Commissione, del 30 giugno 1994, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che, in applicazione del regolamento (CE) n. 1775/95 della Commissione ⁽³⁾ che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 1995 per i suddetti prodotti, le domande di titoli presentate vertevano su quantitativi inferiori a quelli disponibili; che di

conseguenza occorre stabilire la quantità disponibile per ciascun prodotto per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1995,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1995, la quantità disponibile in virtù del regolamento (CE) n. 1588/94 è indicata in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 agosto 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 1995.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 26. 7. 1995, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 173 del 25. 7. 1995, pag. 34.

ALLEGATO

Quantitativi disponibili per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1995

(in tonnellate)

Paesi	Codici NC e prodotti	Quantità disponibile
Romania	ex 0406 90 29 ⁽¹⁾ ex 0406 90 86 ⁽¹⁾ ex 0406 90 87 ⁽¹⁾ ex 0406 90 88 ⁽¹⁾	766,650
Bulgaria	ex 0406 90 ⁽²⁾ ex 0406 90 ⁽³⁾	986,650

⁽¹⁾ Ottenuto da latte vaccino.⁽²⁾ Formaggi bianchi salati a base di latte vaccino.⁽³⁾ Kashkaval Vitosha a base di latte vaccino.

REGOLAMENTO (CE) N. 2035/95 DELLA COMMISSIONE

del 23 agosto 1995

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato « prezzo rappresentativo », viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione⁽⁴⁾; che tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;

considerando che il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; che questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che, per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda

soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;

considerando che, qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; che, in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 agosto 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 12.⁽⁴⁾ GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 1995.

Per la Commissione
Karel VAN MIERT
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione nel caso di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per ECU/100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	8,95	—	0,00
1703 90 00 ⁽¹⁾	9,51	—	0,00

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 2036/95 DELLA COMMISSIONE

del 23 agosto 1995

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2529/94⁽⁷⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1% di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽⁹⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽¹¹⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95⁽¹³⁾;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 agosto 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 269 del 20. 10. 1994, pag. 14.

⁽⁸⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁹⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽¹³⁾ GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 1995.

Per la Commissione
Karel VAN MIERT
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 agosto 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione (*)
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	38,82 ⁽¹⁾
1701 11 90 910	38,27 ⁽¹⁾
1701 11 90 950	⁽²⁾
1701 12 90 100	38,82 ⁽¹⁾
1701 12 90 910	38,27 ⁽¹⁾
1701 12 90 950	⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,4220
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	42,20
1701 99 10 910	41,60
1701 99 10 950	41,60
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,4220

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93 modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2037/95 DELLA COMMISSIONE

del 23 agosto 1995

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1813/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b),
considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1813/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1813/95 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarta gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/

95⁽⁵⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la quarta gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1813/95, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 45,603 ECU/100 kg.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93 modificato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 agosto 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 1995.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 175 del 27. 7. 1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2038/95 DELLA COMMISSIONE

del 23 agosto 1995

che stabilisce, per il quarto trimestre del 1995, il quantitativo disponibile di determinati formaggi nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 3379/94 del Consiglio a favore dell'Ungheria e della Bulgaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 629/95 della Commissione, del 23 marzo 1995, che stabilisce, nel settore lattiero-caseario, le modalità di gestione di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 3379/94 del Consiglio, a favore dell'Ungheria e della Bulgaria⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1637/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,considerando che, in applicazione dei regolamenti della Commissione (CE) n. 935/95⁽³⁾ e (CE) n. 1777/95⁽⁴⁾ che stabiliscono in quale misura possono essere accettate le domande di licenze d'importazione presentate rispettivamente nell'aprile e nel luglio 1995 per i prodotti suddetti, le domande di licenze d'importazione presentate per i prodotti citati nel regolamento (CE) n. 629/95 hanno inte-

ressato, per alcuni prodotti, quantitativi inferiori a quelli disponibili; che occorre pertanto stabilire, per ciascun prodotto, il quantitativo disponibile nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1995,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il quantitativo disponibile nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1995 ai sensi del regolamento (CE) n. 629/95 è indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 agosto 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 1995.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 66 del 24. 3. 1995, pag. 6.⁽²⁾ GU n. L 155 del 6. 7. 1995, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 96 del 28. 4. 1995, pag. 17.⁽⁴⁾ GU n. L 173 del 25. 7. 1995, pag. 37.

ALLEGATO

Quantitativo totale disponibile nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1995

Prodotti originari della Bulgaria

Codice NC	Designazione delle merci	in tonnellate
ex 0406 90	Formaggi diversi da quelli fabbricati con latte di vacca	136

Prodotti originari dell'Ungheria

Codice NC	Designazione delle merci	in tonnellate
ex 0406 90 86 ex 0406 90 87 ex 0406 90 88	Balaton, Cream-white, Hadju, Marvany Ovari, Pannonia, Trappista	458,750

REGOLAMENTO (CE) N. 2039/95 DELLA COMMISSIONE**del 22 agosto 1995****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 ⁽²⁾, del Consiglio che stabilisce il codice doganale comunitario modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1762/95 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando che gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici all'allegato n. 26 del presente regolamento; che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 agosto 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 1995.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 171 del 21. 7. 1995, pag. 8.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100/ kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
1.10	Patate di primizia 0701 90 51 0701 90 59	a)	24,79	329,30	46,83	181,38	7 482,24	3 990,25
		b)	138,78	160,43	20,09	51 441,73	52,41	4 836,36
		c)	233,26	962,18	20,55			
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	a)	16,40	217,89	30,98	120,01	4 950,87	2 640,28
		b)	91,83	106,15	13,29	34 038,07	34,68	3 200,13
		c)	154,35	636,66	13,60			
1.40	Agli 0703 20 00	a)	64,64	858,59	122,09	472,90	19 508,58	10 403,84
		b)	361,86	418,29	52,37	134 124,92	136,64	12 609,91
		c)	608,20	2 508,70	53,58			
1.50	Porri ex 0703 90 00	a)	42,20	560,57	79,71	308,75	12 737,02	6 792,60
		b)	236,25	273,10	34,19	87 569,22	89,21	8 232,92
		c)	397,09	1 637,91	34,98			
1.60	Cavolfiori ex 0704 10 10 ex 0704 10 90	a)	129,66	1 722,35	244,92	948,65	39 134,63	20 870,33
		b)	725,89	839,10	105,06	269 057,47	274,11	25 295,76
		c)	1 220,05	5 032,51	107,49			
1.70	Cavoletti di Bruxelles 0704 20 00	a)	53,71	713,46	101,46	392,97	16 211,02	8 645,27
		b)	300,69	347,59	43,52	111 453,62	113,54	10 478,45
		c)	505,39	2 084,65	44,53			
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	a)	33,87	449,92	63,98	247,81	10 222,81	5 451,78
		b)	189,62	219,19	27,44	70 283,64	71,60	6 607,80
		c)	318,70	1 314,60	28,08			
1.90	Broccoli asparagi o a getto (Brassica oleracea var. italica) ex 0704 90 90	a)	79,26	1 052,86	149,72	579,90	23 922,65	12 757,85
		b)	443,73	512,93	64,22	164 472,43	167,56	15 463,07
		c)	745,81	3 076,33	65,71			
1.100	Cavoli cinese ex 0704 90 90	a)	81,30	1 079,96	153,57	594,83	24 538,37	13 086,21
		b)	455,15	526,13	65,87	168 705,63	171,87	15 861,06
		c)	765,00	3 155,51	67,40			
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 10 0705 11 90	a)	156,73	2 081,94	296,06	1 146,71	47 305,03	25 227,57
		b)	877,44	1 014,28	126,99	325 230,42	331,33	30 576,93
		c)	1 474,77	6 083,18	129,93			
1.120	Indivie ex 0705 29 00	a)	21,82	289,85	41,22	159,65	6 585,82	3 512,19
		b)	122,16	141,21	17,68	45 278,68	46,13	4 256,93
		c)	205,32	846,90	18,09			
1.130	Carote ex 0706 10 00	a)	28,30	375,93	53,46	207,06	8 541,65	4 555,22
		b)	158,44	183,14	22,93	58 725,33	59,83	5 521,13
		c)	266,29	1 098,41	23,46			
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	a)	39,42	523,64	74,46	288,41	11 897,94	6 345,12
		b)	220,69	255,11	31,94	81 800,44	83,34	7 690,57
		c)	370,93	1 530,01	32,68			
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 10 0708 10 90	a)	231,67	3 077,35	437,61	1 694,97	69 922,35	37 289,29
		b)	1 296,96	1 499,23	187,71	480 728,46	489,75	45 196,26
		c)	2 179,88	8 991,64	192,05			

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100/ kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
1.170	Fagioli :							
1.170.1	Fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>) ex 0708 20 10 ex 0708 20 90	a) b) c)	227,90 1 275,88 2 144,47	3 027,35 1 474,87 8 845,55	430,50 184,66 188,93	1 667,43 472 917,78	68 786,28 481,79	36 683,43 44 461,93
1.170.2	Haricots (<i>Phaseolus ssp.</i> , <i>vulgaris var. Compressussavi</i>) ex 0708 20 10 ex 0708 20 90	a) b) c)	108,70 608,55 1 022,83	1 443,93 703,45 4 218,98	205,33 88,08 90,11	795,30 225 563,37	32 808,38 229,80	17 496,57 21 206,61
1.180	Fave ex 0708 90 00	a) b) c)	92,83 519,70 873,50	1 233,12 600,75 3 603,02	175,35 75,22 76,96	679,19 192 631,53	28 018,41 196,25	14 942,10 18 110,48
1.190	Carciofi 0709 10 10 0709 10 20 0709 10 30	a) b) c)	115,68 647,62 1 088,51	1 536,65 748,63 4 489,90	218,52 93,73 95,90	846,37 240 047,57	34 915,12 244,55	18 620,08 22 568,36
1.200	Asparagi :							
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	a) b) c)	436,24 2 442,24 4 104,83	5 794,80 2 823,12 16 931,73	824,04 353,47 361,64	3 191,71 905 236,44	131 667,38 922,22	70 217,66 85 106,88
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	a) b) c)	114,14 639,00 1 074,02	1 516,19 738,66 4 430,13	215,61 92,48 94,62	835,10 236 851,91	34 450,31 241,30	18 372,20 22 267,92
1.210	Melanzane 0709 30 00	a) b) c)	146,64 820,95 1 379,82	1 947,90 948,98 5 691,53	277,00 118,82 121,56	1 072,88 304 291,63	44 259,47 310,00	23 603,39 28 608,34
1.220	Sedani da coste (<i>Apium graveolens</i> , var. dulce) ex 0709 40 00	a) b) c)	59,79 334,73 562,60	794,23 386,93 2 320,64	112,94 48,45 49,57	437,45 124 070,23	18 046,12 126,40	9 623,92 11 664,61
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	a) b) c)	258,88 1 449,32 2 435,97	3 438,86 1 675,35 10 047,94	489,02 209,76 214,61	1 894,09 537 201,89	78 136,46 547,28	41 669,84 50 505,68
1.240	Peperoni 0709 60 10	a) b) c)	65,89 368,89 620,02	875,28 426,42 2 557,46	124,47 53,39 54,62	482,09 136 731,66	19 887,73 139,30	10 606,04 12 854,99
1.250	Finocchi 0709 90 50	a) b) c)	73,55 411,76 692,08	977,01 475,98 2 854,70	138,93 59,60 60,97	538,13 152 623,60	22 199,23 155,49	11 838,76 14 349,09
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	a) b) c)	47,44 265,59 446,39	630,17 307,01 1 841,29	89,61 38,44 39,33	347,09 98 442,74	14 318,58 100,29	7 636,04 9 255,21
2.10	Castagne e marroni (<i>Castanea spp.</i>), freschi ex 0802 40 00	a) b) c)	83,78 469,03 788,34	1 112,90 542,18 3 251,76	158,26 67,88 69,45	612,97 173 851,88	25 286,90 177,11	13 485,40 16 344,89
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	a) b) c)	57,63 322,66 542,32	765,59 372,98 2 236,98	108,87 46,70 47,78	421,68 119 597,56	17 395,56 121,84	9 276,98 11 244,11

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100/ kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 10 ex 0804 40 90	a) b) c)	127,88 715,92 1 203,30	1 698,70 827,58 4 963,41	241,56 103,62 106,01	935,63 265 363,37	38 597,32 270,34	20 583,79 24 948,45
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	a) b) c)	123,88 693,54 1 165,68	1 645,59 801,70 4 808,21	234,01 100,38 102,70	906,37 257 065,67	37 390,41 261,89	19 940,15 24 168,34
2.60	Arance dolci, fresche :							
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 01 0805 10 11 0805 10 21 0805 10 32 0805 10 42 0805 10 51	a) b) c)	26,95 150,87 253,58	357,97 174,40 1 045,95	50,90 21,84 22,34	197,17 55 920,83	8 133,73 56,97	4 337,68 5 257,46
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 05 0805 10 15 0805 10 25 0805 10 34 0805 10 44 0805 10 55	a) b) c)	41,80 233,99 393,28	555,20 270,48 1 622,23	78,95 33,87 34,65	305,80 86 730,67	12 615,05 88,36	6 727,55 8 154,09
2.60.3	— altre 0805 10 09 0805 10 19 0805 10 29 0805 10 36 0805 10 46 0805 10 59	a) b) c)	32,89 184,10 309,44	436,83 212,82 1 276,37	62,12 26,65 27,26	240,60 68 239,87	9 925,55 69,52	5 293,25 6 415,65
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi :							
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 11 ex 0805 20 21	a) b) c)	53,21 297,92 500,73	706,88 344,38 2 065,43	100,52 43,12 44,11	389,34 110 425,82	16 061,53 112,50	8 565,54 10 381,82
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 13 ex 0805 20 23	a) b) c)	49,38 276,45 464,65	655,94 319,56 1 916,59	93,28 40,01 40,94	361,29 102 468,44	14 904,12 104,39	7 948,30 9 633,69
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 15 ex 0805 20 25	a) b) c)	82,37 461,14 775,07	1 094,17 533,06 3 197,04	155,59 66,74 68,28	602,66 170 925,99	24 861,33 174,13	13 258,44 16 069,81
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 17 ex 0805 20 19 ex 0805 20 27 ex 0805 20 29	a) b) c)	55,79 312,35 524,98	741,12 361,06 2 165,46	105,39 45,21 46,25	408,20 115 773,77	16 839,39 117,95	8 980,38 10 884,61
2.85	Limette (Citrus aurantifolia), fresche ex 0805 30 90	a) b) c)	134,89 755,18 1 269,28	1 791,84 872,95 5 235,55	254,81 109,30 111,82	986,93 279 912,73	40 713,54 285,16	21 712,36 26 316,33

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100/ kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl f	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
2.190	Prugne 0809 40 10 0809 40 40	a)	—	—	—	—	—	—
		b)	—	—	—	—	—	—
		c)	—	—	—	—	—	—
2.200	Fragole 0810 10 10 0810 10 90	a)	362,04	4 809,19	683,88	2 648,85	109 272,72	58 274,68
		b)	2 026,85	2 342,95	293,35	751 269,20	765,36	70 631,47
		c)	3 406,66	14 051,89	300,13			
2.205	Lamponi 0810 20 10	a)	762,88	10 133,79	1 441,06	5 581,58	230 256,26	122 794,69
		b)	4 270,92	4 936,99	618,14	1 583 052,29	1 612,75	148 832,55
		c)	7 178,42	29 609,74	632,43			
2.210	Mirtilli neri (frutti del « Vaccinium myrtillus ») 0810 40 30	a)	145,17	1 928,38	274,22	1 062,13	43 815,94	23 366,85
		b)	812,72	939,47	117,63	301 242,27	306,89	28 321,65
		c)	1 366,00	5 634,50	120,35			
2.220	Kiwis (Actinidia chinensis Planch.) 0810 90 10	a)	109,76	1 458,02	207,33	803,06	33 128,52	17 667,30
		b)	614,49	710,32	88,94	227 764,43	232,04	21 413,54
		c)	1 032,81	4 260,15	90,99			
2.230	Melegrane ex 0810 90 85	a)	87,74	1 165,50	165,74	641,95	26 482,13	14 122,81
		b)	491,20	567,81	71,09	182 069,27	185,48	17 117,46
		c)	825,60	3 405,46	72,74			
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	a)	295,03	3 919,11	557,31	2 158,60	89 048,55	47 489,21
		b)	1 651,72	1 909,32	239,06	612 224,43	623,71	57 559,01
		c)	2 776,16	11 451,17	244,58			
2.250	Litchi ex 0810 90 30	a)	440,11	5 846,21	831,35	3 220,03	132 835,39	70 840,55
		b)	2 463,90	2 848,16	356,60	913 266,66	930,40	85 861,85
		c)	4 141,25	17 081,93	364,85			

REGOLAMENTO (CE) N. 2040/95 DELLA COMMISSIONE**del 23 agosto 1995****che stabilisce i quantitativi di alcuni prodotti del settore lattiero-caseario disponibili per il quarto trimestre 1995 nell'ambito del regime previsto dagli accordi di liberalizzazione degli scambi tra la Comunità e i paesi Baltici**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1713/95 della Commissione, del 13 luglio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore lattiero-caseario, del regime previsto dagli accordi di liberalizzazione degli scambi tra la Comunità e i paesi Baltici⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,considerando che, a seguito dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1925/95 della Commissione⁽²⁾, che precisa in che misura possono essere accolte le domande di titoli d'importazione presentate nel luglio 1995 per i prodotti di cui trattasi, le domande di titoli d'importazione aventi per oggetto i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 1713/95 hanno riguardato, nel caso di taluni prodotti, quantitativi

inferiori a quelli disponibili; che è quindi opportuno determinare, per ciascun prodotto, il quantitativo disponibile per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 1995,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi di prodotti di cui al regolamento (CE) n. 1713/95 disponibili per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 1995 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 agosto 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 1995.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 163 del 14. 7. 1995, pag. 5.⁽²⁾ GU n. L 185 del 4. 8. 1995, pag. 27.

ALLEGATO

Quantitativi totali disponibili per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1995

(in tonnellate)

Paese	Repubblica estone			Repubblica lettone					Repubblica lituana				
	0402 10 19 0402 21 19	0405 00 11 0405 00 19 Burro	0406 90 Formaggi	0402 10 19 0402 21 19	0402 29 99	0405 00 11 0405 00 19 Burro	0406 10	0406 90 21 0406 90 23	0402 10 19 0402 21 19	0402 29 99	0405 00 11 0405 00 19 Burro	0406 10 80	0406 30 31 0406 30 39 0406 90 01
Quantitativo disponibile	594,5	468,125	650,—	1 215,—	300,—	635,200	300,—	507,870	1 661,336	400,—	621,—	350,—	350,—

REGOLAMENTO (CE) N. 2041/95 DELLA COMMISSIONE
del 23 agosto 1995

che fissa il coefficiente uniforme di riduzione per la determinazione della quantità di banane dei paesi terzi o di banane non tradizionali ACP da assegnare a ciascun operatore della categoria C registrato in Austria, Finlandia e Svezia per l'importazione in tali Stati membri nel corso del quarto trimestre del 1995

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,

visto il regolamento (CE) n. 1924/95 della Commissione, del 3 agosto 1995, relativo a misure transitorie per l'applicazione del regime del contingente tariffario per l'importazione di banane in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1164/95⁽³⁾, stabilisce le modalità di applicazione del regime di importazione di banane nella Comunità istituito dal regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽⁵⁾;

considerando che il regolamento (CE) n. 1924/95 permette l'importazione, nel corso del quarto trimestre del 1995, di un quantitativo massimo di 2 500 t di banane dai paesi terzi o di banane non tradizionali ACP in Austria, Finlandia e Svezia da parte degli operatori stabiliti in tali Stati membri e che sono registrati nella categoria C conformemente all'articolo 4 dello stesso regolamento;

considerando che il totale dei quantitativi richiesti per il quarto trimestre del 1995 ammonta a 120 500 t e supera

le 2 500 t del contingente tariffario addizionale previste a norma dell'articolo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1924/95; che occorre quindi applicare un coefficiente uniforme di riduzione ai quantitativi richiesti da ciascun operatore;

considerando che, per rispettare i termini previsti, è necessario che le misure previste dal presente regolamento entrino in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il quantitativo da assegnare a ciascun operatore della categoria C, registrato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1924/95 per il quarto trimestre del 1995 nell'ambito del contingente tariffario addizionale indetto dall'articolo 1 dello stesso regolamento, si ottiene riducendo il quantitativo richiesto da ciascun operatore, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del suddetto regolamento, di una percentuale espressa dal coefficiente di riduzione 0,020746.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 1995.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 4. 8. 1995, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

REGOLAMENTO (CE) N. 2042/95 DELLA COMMISSIONE

del 23 agosto 1995

che fissa l'importo dell'integrazione del cotone per la campagna 1995/1996

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di integrazione per il cotone e che abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1554/95, quando il prezzo di obiettivo è superiore al prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, deve essere concessa un'integrazione per il cotone non sgranato raccolto nella Comunità;

considerando che tale integrazione è uguale alla differenza tra questi due prezzi;

considerando che il prezzo di obiettivo del cotone non sgranato per la campagna 1995/1996 è fissato al paragrafo 8 del succitato protocollo n. 4;

considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, terza frase del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità di applicazione del regime di integrazione per il cotone⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/93⁽⁴⁾, può essere presentata una domanda di integrazione per il cotone a partire dal 1° giugno 1995 per la campagna 1995/1996; che è quindi opportuno fissare l'importo dell'integrazione applicabile nel corso di tale campagna;considerando che, in applicazione dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1964/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo all'adattamento del regime di aiuto per il cotone instaurato dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95, le integrazioni per il cotone per la campagna 1995/1996 sono adattate, da un lato, applicando la riduzione fissata tenendo conto del superamento

prevedibile del quantitativo massimo garantito e dei quantitativi nazionali garantiti ivi fissati e, d'altro lato, tenendo conto della disponibilità finanziaria connessa all'applicazione di tale riduzione; che, tenendo conto di tali condizioni, l'importo dell'integrazione è stato calcolato in via provvisoria in base ad una riduzione provvisoria complessiva di 18,284 ECU/100 kg per la Grecia e senza riduzione per la Spagna;

considerando che il regolamento (CE) n. 1554/95 contiene alcune modifiche del metodo di determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, che si applicano alla campagna 1995/1996; che, in attesa dell'adozione, da parte della Commissione, delle modalità di applicazione che permettano l'attuazione del nuovo metodo, occorre applicare le disposizioni previste all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1554/95, secondo le modalità rammentate nel regolamento (CE) n. 1234/95 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1583/95⁽⁸⁾, che, dopo l'adozione delle nuove modalità di applicazione, l'importo dell'integrazione dovrà essere sostituito da un importo calcolato conformemente alle nuove disposizioni applicabili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1554/95, è fissato, per la campagna 1995/1996, a:

- 71,664 ECU/100 kg per la Spagna,
- 53,380 ECU/100 kg per la Grecia.

2. Tuttavia, l'importo dell'integrazione sarà sostituito con efficacia a decorrere dal 24 agosto 1995 per tener conto delle conseguenze del sistema degli stabilizzatori, nonché degli adattamenti del regime di integrazione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 agosto 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 45.⁽²⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 48.⁽³⁾ GU n. L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23.⁽⁴⁾ GU n. L 185 del 28. 7. 1993, pag. 19.⁽⁵⁾ GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 14.⁽⁶⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.⁽⁷⁾ GU n. L 121 dell'1. 6. 1995, pag. 21.⁽⁸⁾ GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 79.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 1995.

Per la Commissione
Karel VAN MIERT,
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2043/95 DELLA COMMISSIONE

del 23 agosto 1995

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1740/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 agosto 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 1995.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU n. L 167 del 18. 7. 1995, pag. 10.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 agosto 1995, recante fissazione dei valori
forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni
ortofrutticoli

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 35	052	44,6	0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	512	186,0
	060	80,2		600	85,5
	066	41,7		624	100,1
	068	32,4		999	121,6
	204	50,9		039	79,3
	212	117,9		064	79,2
	624	75,0		388	63,7
	999	63,2		400	51,2
	0707 00 25	052		63,1	508
053		166,9	512	73,7	
060		61,0	524	54,6	
066		53,8	528	58,7	
068		60,4	800	92,0	
204		49,1	804	78,8	
624		207,3	999	70,0	
999		94,5	0808 20 57	052	79,1
0709 90 79	052	55,6	388	79,7	
	204	77,5	512	89,7	
	624	196,3	528	54,0	
	999	109,8	800	55,8	
0805 30 30	388	64,3	804	112,9	
	512	77,7	999	78,5	
	524	64,2	0809 30 41, 0809 30 49	052	56,5
	528	62,1	220	121,8	
	600	54,7	624	106,8	
	624	78,0	999	95,0	
	999	66,8	0809 40 30	064	71,7
	412	132,4	066	82,6	
0806 10 40	052	101,0	068	70,9	
	220	110,8	624	152,8	
	400	135,2	999	94,5	
	412	132,4			

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».

REGOLAMENTO (CE) N. 2044/95 DELLA COMMISSIONE
del 23 agosto 1995
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 del Consiglio ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1502/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità di applicazione, per la campagna 1995/1996, del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1817/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che i dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1991/95 ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2003/95 ⁽⁶⁾;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1991/95 prevede che, se nel corso del periodo di

applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 ECU/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; che, poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1991/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1991/95 modificato sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 agosto 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 1995.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 175 del 27. 7. 1995, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 194 del 17. 8. 1995, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 195 del 18. 8. 1995, pag. 17.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE)
n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ecu/t) ⁽¹⁾	Dazi all'importazione per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in ecu/t) ⁽¹⁾
1001 10 00	Frumento grano duro ⁽²⁾	10,00	0
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	22,53	12,53
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽⁴⁾	22,53	12,53
	di qualità media	38,48	28,48
	di bassa qualità	55,95	45,95
1002 00 00	Segala	82,68	72,68
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	82,68	72,68
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽⁴⁾	82,68	72,68
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	111,97	101,97
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽⁴⁾	111,97	101,97
1007 90 00	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	113,17	103,17

⁽¹⁾ In caso di importazione nel corso del mese successivo a quello della fissazione, tali aliquote del dazio all'importazione sono adattate conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CE) n. 1502/95.

⁽²⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1502/95, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽³⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1502/95, l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisola iberica.

⁽⁴⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento n. 1502/95.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi (periodo dal 16. 8. 1995 al 22. 8. 1995):

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Mid-America	Mid-America
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ecu/t)	124,91	130,07	120,15	86,44	175,74 (¹)	89,05 (¹)
Premio sul Golfo (ecu/t)	—	13,23	6,43	14,14	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ecu/t)	24,29	—	—	—	—	—

(¹) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 12,69 ECU/t; Grandi Laghi/St. Laurent — Rotterdam: 24,00 ECU/t.

3. Sovvenzioni [articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1502/95: 0,00 ECU/tonnellate].

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1995

relativa alle norme di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di talune categorie di carni fresche di pollame provenienti da Israele e a talune restrizioni di polizia sanitaria da applicare dopo l'importazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/346/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/121/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2 e l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando che la decisione 94/85/CE della Commissione⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 95/181/CE⁽⁴⁾, fissa l'elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di carni fresche di pollame;

considerando che la decisione 94/984/CE della Commissione⁽⁵⁾, modificata dalla decisione 95/302/CE⁽⁶⁾, stabilisce le norme di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da taluni paesi terzi;

considerando che Israele ha recentemente comunicato di non essere in grado di soddisfare, per le carni diverse dal

fegato d'oca, tutti i requisiti di polizia sanitaria richiesti dalla certificazione prevista dalla decisione 94/984/CE;

considerando che è possibile, caso per caso, definire norme speciali di polizia sanitaria e modelli distinti di certificati da utilizzare per le importazioni di carni fresche di pollame che non soddisfano i requisiti sanitari generali, qualora il paese terzo in questione sia in grado di offrire garanzie analoghe di livello almeno equivalente;

considerando inoltre che, in determinati casi specifici, può essere opportuno stabilire particolari restrizioni di polizia sanitaria da applicare dopo l'importazione; che in questi casi occorre informare il veterinario ufficiale responsabile nel luogo di destinazione mediante un messaggio ANIMO inviato ai sensi della decisione 91/398/CEE della Commissione⁽⁷⁾;

considerando che le informazioni trasmesse da Israele dimostrano che tale paese è in grado di offrire garanzie di livello almeno equivalente per quanto riguarda le carni di pollame diverse dal fegato d'oca; che tali informazioni sono state confermate da un'ispezione in loco;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

⁽¹⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 35.

⁽²⁾ GU n. L 340 del 31. 12. 1993, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. L 44 del 17. 2. 1994, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1994, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 185 del 4. 8. 1995, pag. 50.

⁽⁷⁾ GU n. L 221 del 9. 8. 1991, pag. 30.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri autorizzano l'importazione, in provenienza da Israele, di carni fresche di pollame spellate e disossate, diverse dal fegato d'oca, a condizione che dette carni soddisfino i requisiti del pertinente certificato di polizia sanitaria di cui all'allegato I e che siano scortate da tale certificato, debitamente compilato e firmato.

Articolo 2

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione, in provenienza da Israele, di carni fresche di pollame diverse dal fegato d'oca e destinate agli stabilimenti riconosciuti ai sensi delle direttive 71/118/CEE⁽¹⁾ o 77/99/CEE⁽²⁾ del Consiglio, a condizione che dette carni soddisfino i requisiti del pertinente certificato di polizia sanitaria di cui all'allegato II e che siano scortate da tale certificato, debitamente compilato e firmato.

In tal caso, presso lo stabilimento di destinazione, le carni importate devono essere:

- a) spellate e disossate, oppure
- b) trasformate in prodotti a base di carni dopo essere state sottoposte ad uno dei seguenti trattamenti:
 - i) un trattamento termico in recipiente ermetico il cui valore Fc sia pari o superiore a 3,
 - ii) un trattamento termico che abbia fatto salire la temperatura al centro della massa ad almeno 70 °C.

2. Le carni importate in conformità del paragrafo 1 devono essere:

- a) trasportate, in veicoli o contenitori sigillati, direttamente dal posto d'ispezione frontaliero allo stabilimento di destinazione indicato nel certificato;
- b) immagazzinate e trattate separatamente dalle carni che non verranno sottoposte alle stesse operazioni di spellatura e disossamento o, rispettivamente, di trasformazione.

3. Lo stabilimento cui le carni vengono consegnate deve rispettare i seguenti requisiti:

- a) deve essere registrato a tal fine presso le autorità competenti;
- b) deve tenere un registro delle carni di cui al presente articolo in entrata e in uscita, nonché dei sottoprodotti e, ove del caso, dei prodotti a base di carni da esse derivati;
- c) tutti i sottoprodotti, come ad esempio le ossa, devono essere trattati presso uno stabilimento riconosciuto ai sensi della direttiva 90/667/CEE del Consiglio⁽³⁾;
- d) le pelli rimosse dalle carni importate devono essere trattate in modo tale da assicurare la distruzione dei virus di malattie aviarie.

I trattamenti cui vengono sottoposte le carni in causa devono essere effettuati sotto la sorveglianza del veterinario ufficiale.

4. In deroga al paragrafo 2, lettera a), le carni possono essere immagazzinate in uno stabilimento riconosciuto diverso da quello in cui avrà luogo il trattamento. In tal caso si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 5, della decisione 92/183/CEE della Commissione⁽⁴⁾.

5. Il veterinario ufficiale responsabile dello stabilimento di cui ai paragrafi 3 o 4 deve essere informato, mediante un messaggio ANIMO inviato dal posto d'ispezione frontaliero o, se del caso, dall'unità veterinaria responsabile dello stabilimento dove le carni sono state immagazzinate ai sensi del paragrafo 4.

Articolo 3

La presente decisione si applica sino al 31 dicembre 1995.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.

⁽²⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.

⁽³⁾ GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51.

⁽⁴⁾ GU n. L 84 del 31. 3. 1992, pag. 33.

ALLEGATO I

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA PER CARNI FRESCHE DI POLLAME, SPELLATE E DISOSSATE, DESTINATE AL CONSUMO UMANO ⁽¹⁾

Nota per l'importatore : il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario ; l'originale deve scortare la partita sino al posto d'ispezione frontaliero.

1. Speditore (nome e indirizzo completi) :	2. CERTIFICATO SANITARIO N. ORIGINALE 2.1. N. del certificato di polizia sanitaria :
4. Destinatario (nome e indirizzo completi) :	3. Paese d'origine : ISRAELE
8. Luogo di carico :	5. Autorità competente :
9.1. Mezzo di trasporto ⁽²⁾ : 9.2. Numero del sigillo ⁽³⁾ :	6. Autorità competente (locale) :
10.1. Stato membro di destinazione : 10.2. Destinazione finale :	7. Indirizzo dello/degli stabilimento/i : 7.1. Macello : 7.2. Laboratorio di sezionamento : 7.3. Deposito frigorifero ⁽⁴⁾ :
12. Specie di pollame :	11. Numero/i di riconoscimento dello/degli stabilimento/i : 11.1. Macello : 11.2. Laboratorio di sezionamento :
13. Natura dei pezzi :	11.3. Deposito frigorifero ⁽⁴⁾ :
14. Dati relativi all'identificazione della partita :	15. Quantità :
<i>NB</i> : Va fornito un certificato distinto per ciascuna partita di carni fresche di pollame	15.1. Peso netto (kg) : 15.2. Numero di colli :

⁽¹⁾ Carni fresche di pollame : tutte le parti di pollo, tacchino, faraona, anatra e oca, adatte al consumo umano, che non hanno subito alcun trattamento di conservazione, eccetto il trattamento col freddo ; le carni condizionate sotto vuoto o in atmosfera controllata devono essere scortate anch'esse da un certificato redatto secondo il presente modello.

⁽²⁾ Indicare il mezzo di trasporto e, a seconda dei casi, il numero d'immatricolazione o il nome depositato.

⁽³⁾ Facoltativo.


⁽⁴⁾ Cancellare la dicitura inutile.

16. Attestato sanitario

Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/494/CEE, che :

- 1) le carni sopra descritte sono state ottenute da volatili :
 - a) rimasti nel territorio di Israele dalla nascita o importati come pulcini di un giorno ;
 - b) provenienti da aziende
 - che non sono state oggetto di divieti per motivi d'ordine sanitario in relazione a malattie aviarie,
 - intorno alle quali, per un raggio di 10 km, non si sono manifestati casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle per almeno 30 giorni ;
 - c) non macellati nell'ambito di un programma di polizia sanitaria per il controllo o l'eradicazione di malattie aviarie ;
 - d) che durante il viaggio verso il macello non hanno avuto contatti con pollame colpito da influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle ;
- 2) le carni sopra descritte provengono da macelli ai quali, al momento della macellazione, non si applicavano restrizioni conseguenti all'insorgenza, sospettata o constatata, di casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle ed attorno ai quali, in un raggio di 10 km, non sono stati registrati casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle per almeno 30 giorni ;
- 3) tutte le pelli e le ossa sono state rimosse sotto sorveglianza ufficiale nel laboratorio di sezionamento di cui al punto 7.2.

Fatto a, il



.....
(firma del veterinario ufficiale) (*)

.....
(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

(*) Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.

ALLEGATO II

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA PER CARNI FRESCHE DI POLLAME DESTINATE
AL DISSOSSAMENTO E/O ALLA TRASFORMAZIONE (*)*Note per l'importatore :*

- il presente certificato riguarda le carni di pollame di cui all'articolo 2 della decisione 95/346/CE della Commissione ; esse sono oggetto, dopo l'importazione, di restrizioni di polizia sanitaria ;
- il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario ; l'originale deve scortare la partita sino al posto d'ispezione frontaliero.

1. Speditore (nome e indirizzo completi) :	2. CERTIFICATO SANITARIO N. ORIGINALE 2.1. N. del certificato di polizia sanitaria :
4. Destinatario (nome e indirizzo completi) :	3. Paese d'origine : ISRAELE
8. Luogo di carico :	5. Autorità competente :
9.1. Mezzo di trasporto (2) : 9.2. Numero del sigillo (3) :	6. Autorità competente (locale) :
10.1. Stato membro di destinazione : 10.2. Destinazione finale : (laboratorio di sezionamento o impianto di trasformazione)	7. Indirizzo dello/degli stabilimento/i : 7.1. Macello : 7.2. Laboratorio di sezionamento (4) : 7.3. Deposito frigorifero (4) :
12. Specie di pollame :	11. Numero/i di riconoscimento dello/degli stabilimento/i : 11.1. Macello : 11.2. Laboratorio di sezionamento (4) :
13. Natura dei pezzi :	11.3. Deposito frigorifero (4) :
14. Dati relativi all'identificazione della partita :	15. Quantità :
NB : a) Va fornito un certificato distinto per ogni partita di carni fresche di pollame b) Le carni devono essere trasportate direttamente dal posto d'ispezione frontaliero al luogo di destinazione di cui al punto 10.2.	15.1. Peso netto (kg) : 15.2. Numero di colli :

(1) Carni fresche di pollame : tutte le parti di pollo, tacchino, faraona, anatra e oca, adatte al consumo umano, che non hanno subito alcun trattamento di conservazione, eccetto il trattamento col freddo ; le carni condizionate sotto vuoto o in atmosfera controllata devono essere scortate anch'esse da un certificato redatto secondo il presente modello.

(2) Indicare il mezzo di trasporto e, a seconda dei casi, il numero d'immatricolazione o il nome despositato.

(3) Facoltativo.


(4) Cancellare la dicitura inutile.

16. Attestato sanitario

Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/494/CEE del Consiglio, che :

- 1) le carni sopra descritte sono state ottenute da volatili :
 - a) rimasti nel territorio di Israele dalla nascita o importati come pulcini di un giorno ;
 - b) provenienti da aziende
 - che non sono state oggetto di divieti per motivi d'ordine sanitario in relazione a malattie aviarie,
 - intorno alle quali, per un raggio di 10 km, non si sono manifestati casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle per almeno 30 giorni ;
 - c) non macellati nell'ambito di un programma di polizia sanitaria per il controllo o l'eradicazione di malattie aviarie ;
 - d) che durante il viaggio verso il macello non hanno avuto contatti con pollame colpito da influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle ;
- 2) le carni sopra descritte provengono da macelli ai quali, al momento della macellazione, non si applicavano restrizioni conseguenti all'insorgenza, sospettata o constatata, di casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle ed attorno ai quali, in un raggio di 10 km, non sono stati registrati casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle per almeno 30 giorni ;

Fatto a, il



.....
(firma del veterinario ufficiale) (*)

.....
(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

(*) Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.